Parlamento europeo
2024- 2029

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0448(COD)

16.4.2025

EMENDAMENTI
1097 - 1552

Progetto di relazione
Tilly Metz, Daniel Buda
(PE770.070v01-00)

Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Proposta di regolamento
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Emendamento 1097
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore ***presenta in TRACES*** il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno ***due giorni, ma non più di cinque giorni,*** prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio ***o la lettera di vettura*** riguarda un lungo viaggio o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore ***può presentare*** il giornale di viaggio ***o la lettera di vettura in TRACES*** per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno ***36 ore*** prima della data di partenza prevista***, ma non più di sette giorni prima di tale data***. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio ***o la lettera di vettura*** conformemente al paragrafo 4. ***L'autorità competente deve trasmettere una risposta entro 12 ore dal ricevimento della richiesta di approvazione dell'organizzatore.***

Or. en

Emendamento 1098
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio ***o un breve viaggio*** verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno ***due giorni***, ma non più di ***cinque*** giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno ***36 ore***, ma non più di ***sette*** giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il

l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4. ***L'autorità competente deve trasmettere la sua risposta quanto prima, su richiesta di approvazione da parte dell'organizzatore.***

Or. es

Motivazione

I tempi di elaborazione sono troppo rigidi.

Emendamento 1099
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo ***viaggio*** o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni***, ma non più di cinque giorni,*** prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4. ***L'autorità competente trasmette una risposta entro 12 ore dal ricevimento della richiesta di approvazione da parte dell'organizzatore.***

Or. en

Emendamento 1100
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio o un ***breve*** viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza ***almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista***. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio ***tra Stati membri*** o un viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4. ***L'autorità competente dovrebbe trasmettere una risposta nelle 12 ore successive al ricevimento della richiesta di approvazione da parte dell'organizzatore.***

Or. en

Emendamento 1101
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio ***o un breve viaggio*** verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza ***almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista***. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio ***tra Stati membri e*** verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4. ***L'autorità competente dovrebbe trasmettere una risposta nelle 12 ore successive al ricevimento della richiesta di approvazione da parte dell'organizzatore.***

Or. en

Emendamento 1102

Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4. ***Il presente articolo non si applica ai volatili di un giorno di vita.***

Or. en

Emendamento 1103
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio ***o un breve viaggio*** verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza ***almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista***. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio ***tra Stati membri e*** verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.

Or. fr

Emendamento 1104
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio o un ***breve*** viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio ***tra Stati membri*** o un ***lungo*** viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1105
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di ***cinque*** giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio o un breve viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di ***quattro*** giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1106
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo ***viaggio o un breve*** viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.	2. Se il giornale di viaggio riguarda un lungo viaggio verso un paese terzo, l'organizzatore presenta in TRACES il giornale di viaggio per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista. Il viaggio non può iniziare prima che l'autorità competente abbia approvato il giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1107
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità competente risponde entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di approvazione da parte dell'organizzatore se vi sono elementi che impediscono l'approvazione del giornale di viaggio conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1108
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer,

Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. A titolo di deroga, il presente articolo non si applica ai pulcini di un giorno.

Or. en

Emendamento 1109
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le 21 ore***.	3. ***Negli accordi commerciali con paesi terzi si avrà cura di stabilire i punti di sosta ufficiali per i casi in cui sia necessario un periodo di riposo con scarico degli animali***.

Or. en

Emendamento 1110
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo*** laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia ***probabile che il tempo*** di viaggio ***superi le 21 ore***.	3. Laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia ***necessario un periodo di riposo con scarico degli animali, i paesi concordano di includere nel giornale*** di viaggio ***la prenotazione presso un posto di***

controllo.

Or. en

Emendamento 1111
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, ***sia probabile che il tempo di viaggio superi le 21 ore***.	3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, ***sia necessario un periodo di riposo che prevede lo scarico degli animali e descrive dettagliatamente l'infrastruttura del posto di controllo per quanto riguarda la fornitura di ombra, ventilazione, acqua e riposo per il tipo specifico di animali***.

Or. el

Emendamento 1112
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, ***sia probabile che il tempo di viaggio superi le 21 ore***.	3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, ***debba essere previsto un periodo di riposo con scarico degli animali***.

Or. fr

Emendamento 1113

Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***21*** ore.	3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***36*** ore.

Or. ro

Emendamento 1114
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***21*** ore.	3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***29*** ore.

Or. en

Emendamento 1115
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***21*** ore.	3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***29*** ore.

Or. en

Emendamento 1116
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***21*** ore.	3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***nove*** ore.

Or. en

Emendamento 1117
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***21*** ore.	3. Il giornale di viaggio include la conferma di una prenotazione presso un posto di controllo laddove, in base alla pianificazione del viaggio, sia probabile che il tempo di viaggio superi le ***otto*** ore.

Or. en

Emendamento 1118
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il giornale di viaggio è realistico e	a) il giornale di viaggio è realistico e

indica la conformità del trasporto al presente regolamento;	indica la conformità del trasporto al presente regolamento***, tenendo conto delle condizioni meteorologiche previste per l'intera durata del viaggio***;

Or. en

Emendamento 1119
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il giornale di viaggio ***è realistico*** e ***indica*** la conformità del trasporto al presente regolamento;	a) il giornale di viaggio ***e i piani d'emergenza dei trasportatori sono realistici*** e ***indicano*** la conformità del trasporto al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1120
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio sono in possesso delle relative autorizzazioni valide per il trasportatore, dei certificati di omologazione validi per i mezzi di trasporto e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani**.**	b) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio sono in possesso delle relative autorizzazioni valide per il trasportatore, dei certificati di omologazione validi per i mezzi di trasporto e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani ***e gli addetti al benessere degli animali;***

Or. en

Emendamento 1121
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans,

Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio sono in possesso delle relative autorizzazioni valide per il trasportatore, dei certificati di omologazione validi per i mezzi di trasporto e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i ***guardiani***.	b) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio sono in possesso delle relative autorizzazioni valide per il trasportatore, dei certificati di omologazione validi per i mezzi di trasporto e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i ***tecnici veterinari qualificati***.

Or. en

Emendamento 1122
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il piano d'emergenza con le disposizioni per l'attenuazione di situazioni impreviste e di emergenza, comprese la catena di comando e le soluzioni per quanto riguarda la fuga degli animali, il ricovero di emergenza degli animali, i recapiti degli opportuni specialisti disponibili lungo il percorso.

Or. en

Emendamento 1123
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	b bis) in caso di viaggi via mare, se le previsioni di temperatura per le successive 96 ore sulla tratta marittima del viaggio si collocano entro limiti ragionevoli.

Or. en

Emendamento 1124
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b) bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'autorità competente deve rispondere entro 12 ore dal ricevimento della richiesta di omologazione da parte dell'organizzatore.

Or. fr

Emendamento 1125
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono soddisfatte, l'autorità competente chiede all'organizzatore di modificare le modalità del viaggio previsto affinché sia conforme al presente regolamento.	5. Se le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono soddisfatte, l'autorità competente chiede all'organizzatore di modificare le modalità del viaggio previsto ***prima dell'inizio del viaggio,*** affinché sia conforme al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1126
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi e ***per*** brevi viaggi verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di ***sei*** anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per ***tutti i*** lunghi viaggi e ***i*** brevi viaggi verso paesi terzi siano conservati in TRACES ***e accessibili al pubblico*** per un periodo massimo di ***10*** anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1127
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi e per ***brevi*** viaggi verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi ***tra Stati membri*** e per ***lunghi*** viaggi verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1128
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi e per ***brevi*** viaggi verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi ***tra Stati membri*** e per viaggi verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1129
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi ***e per brevi viaggi*** verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi ***tra gli Stati membri e*** verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. fr

Motivazione

Questo requisito non è incluso né nel regolamento (CE) n. 1/2005 né nel regolamento (CE) n. 2017/625 e aumenterà la burocrazia.

Emendamento 1130
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi	6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi

viaggi ***e per brevi viaggi*** verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	viaggi ***tra Stati membri e*** verso paesi terzi siano conservati in TRACES per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. el

Emendamento 1131
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi ***viaggi*** e per brevi viaggi verso paesi terzi siano conservati ***in TRACES*** per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi e per brevi viaggi verso paesi terzi siano conservati per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1132
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi e per brevi viaggi verso paesi terzi siano conservati ***in TRACES*** per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del	6. Le autorità competenti provvedono affinché i giornali di viaggio per lunghi viaggi e per brevi viaggi verso paesi terzi siano conservati per un periodo massimo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1133
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Giornale di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione	
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	
2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	

Or. en

Emendamento 1134
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Giornale di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione	
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il	

giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1135
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione***	***Certificato sanitario*** per brevi viaggi ***tra Stati membri e verso paesi terzi***

Or. en

Emendamento 1136
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Pekka Toveri, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione***	Giornale di viaggio per ***lunghi e per*** brevi viaggi ***tra Stati membri***

Or. en

Emendamento 1137
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione***	Giornale di viaggio per brevi viaggi ***tra Stati membri***

Or. en

Motivazione

L'introduzione di procedure d'approvazione dei giornali di viaggio sembra rappresentare, nel caso dei brevi viaggi, una sfida amministrativa considerevole per le autorità competenti, soprattutto considerando che attualmente tale approvazione non è obbligatoria.

Emendamento 1138
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Giornale di viaggio per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***	Giornale di viaggio per ***lunghi*** viaggi ***tra Stati membri***

Or. en

Emendamento 1139
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1140
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il ***giornale di viaggio*** di cui ***all'allegato III, punto 2***.	1. Per brevi viaggi ***tra Stati membri e verso paesi terzi***, gli organizzatori compilano in TRACES il ***certificato sanitario*** di cui ***al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")***.

Or. en

Justification

The animal health certificate is already mandatory to transport animals between Member States under the Animal Health Law and requires information related to the operators, transporters, means of transport, type and numbers of animals transported, place of departure and place of destination. In addition, the animal health certificate has to be uploaded in TRACES. The simplified journey log proposed by the Commission is requiring the same information. To avoid double reporting and increase the administrative burden, we suggest replacing the requirement to fulfil a simplified journey log as proposed by the Commission by providing a valid animal health certificate.

Emendamento 1141
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2***; il giornale include una breve valutazione dell'idoneità al trasporto degli animali, con riferimento a un controllo***

veterinario recente o a un'osservazione registrata dal personale autorizzato.

Or. el

Emendamento 1142
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2. ***Sono esclusi i brevi viaggi in cui gli allevatori e gli acquacoltori trasportano i propri animali esclusivamente nel territorio del rispettivo Stato membro.***

Or. de

Emendamento 1143
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2. ***Sono esclusi i brevi viaggi in cui gli allevatori e gli acquacoltori trasportano i propri animali esclusivamente nel territorio del rispettivo Stato membro.***

Or. de

Emendamento 1144
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2***, per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, ma non più di quattro giorni, prima della data di partenza prevista***.

Or. en

Emendamento 1145
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2***, per l'approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di partenza almeno due giorni, e non più di cinque giorni, prima della data di partenza prevista***.

Or. en

Emendamento 1146
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per brevi viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2. ***Sono esclusi i brevi viaggi in cui allevatori e pescatori trasportano i propri animali esclusivamente all'interno del territorio del proprio Stato membro.***

Or. en

Emendamento 1147
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi all'interno dell'Unione, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per viaggi all'interno dell'Unione ***che comportino il movimento di animali tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. es

Motivazione

L'applicazione del sistema TRACES sarà limitata ai viaggi all'interno dell'UE tra paesi diversi.

Emendamento 1148
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in	1. Per ***lunghi*** viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il

TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto ***2***.	giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto ***1***.

Or. en

Emendamento 1149
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per brevi viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di procedure d'approvazione dei giornali di viaggio sembra rappresentare, nel caso dei brevi viaggi, una sfida amministrativa considerevole per le autorità competenti, soprattutto considerando che attualmente tale approvazione non è obbligatoria.

Emendamento 1150
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per brevi viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Justification

It is overly bureaucratic to enter every short-distance transport into the TRACES system digitally, especially within the same member state. Not all farmers have digital skills, and the

current TRACES system is too complex and would need to be simplified. A practical solution for carrying the logbook, independent of the TRACES system, is to be provided. Established livestock movement certificates, which already cover the content of the transport documents, are currently in use. Currently, for transports between member states, the official veterinarian is required to create and process the transport in the TRACES system anyway (including short distances). In the interest of reducing bureaucracy, the established system of animal transport documents should be retained.

Emendamento 1151
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto ***2***.	1. Per ***lunghi*** viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto ***1***.

Or. en

Emendamento 1152
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Emendamento 1153
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Emendamento 1154
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per viaggi ***transfrontalieri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e l'osservanza di tutte le relative prescrizioni anche per i brevi viaggi nazionali sembrano rappresentare, in questa fase, un onere amministrativo sproporzionato, in particolar modo per i piccoli operatori locali. I macelli, per la maggior parte, dispongono già di sistemi digitali che vengono utilizzati per la registrazione dei viaggi, e per far funzionare il meccanismo, tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES. Se per la registrazione dei viaggi deve essere utilizzato TRACES, proponiamo di rendere tale sistema obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 1155
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
2023/0448(COD)

Articolo 16 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per viaggi ***tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Motivazione

Includere tutti i viaggi in TRACES significherebbe aumentare inutilmente la burocrazia senza ottenere alcun impatto sul piano del benessere degli animali. Il numero di nuovi utenti e viaggi nel sistema TRACES sarebbe enorme. I macelli, per la maggior parte, dispongono già di sistemi digitali che vengono utilizzati per la registrazione dei viaggi, e per far funzionare il meccanismo, tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES. Ciò sarebbe estremamente complesso e costoso per tutte le parti coinvolte.

Emendamento 1156
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***brevi viaggi all'interno dell'Unione***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.	1. Per ***gli spostamenti tra Stati membri***, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. fr

Motivazione

Questo requisito non è incluso né nel regolamento 1/2005 né nel regolamento 2017/625 e aumenterà la burocrazia.

Emendamento 1157
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'autorità competente approva il giornale di viaggio in TRACES purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
	a) il giornale di viaggio è realistico e indica la conformità del trasporto al presente regolamento, tenendo conto delle condizioni meteorologiche previste;
	b) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio sono in possesso delle relative autorizzazioni valide per il trasportatore, dei certificati di omologazione validi per i mezzi di trasporto e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani.

Or. en

Emendamento 1158
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per brevi viaggi all'interno dello stesso Stato membro, gli organizzatori compilano il giornale di viaggio in TRACES o utilizzando un modulo cartaceo contenente tutti i punti pertinenti di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Motivazione

Gli organizzatori di brevi viaggi all'interno di uno Stato membro non dovrebbero essere tenuti a compilare il giornale di viaggio in TRACES, in quanto tale adempimento impone una burocrazia inutile. Inoltre alcuni allevatori nelle zone remote potrebbero non avere accesso ai servizi digitali e questo renderebbe il processo ancora più oneroso. Per tali viaggi sono sufficienti i normali documenti di trasporto; non è necessario aumentare la complessità amministrativa.

Emendamento 1159
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per brevi viaggi tra Stati membri, gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 2.

Or. en

Emendamento 1160
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 bis (nuovo) non sono soddisfatte, l'autorità competente chiede all'organizzatore di modificare le modalità del viaggio previsto prima dell'inizio del viaggio, affinché sia conforme al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1161
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di	***soppresso***

sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. fr

Motivazione

Questo requisito non è incluso né nel regolamento 1/2005 né nel regolamento 2017/625 e aumenterà la burocrazia.

Emendamento 1162
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1163
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES ***o devono essere disponibili in formato cartaceo presso l'azienda agricola*** per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Motivazione

Per i brevi viaggi all'interno dello stesso Stato membro, dovrebbero essere sufficienti i documenti di trasporto in formato cartaceo.

Emendamento 1164
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di ***sei*** anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES ***e disponibili al pubblico*** per un periodo di ***10*** anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1165
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I giornali di viaggio*** per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione sono conservati*** in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. ***Il certificato sanitario*** per brevi viaggi ***tra Stati membri è conservato*** in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1166
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per ***lunghi e per*** brevi viaggi ***tra Stati membri*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1167
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2023/0448(COM)
Articolo 16 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per viaggi ***tra Stati membri*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1168
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. I giornali di viaggio per brevi viaggi ***all'interno dell'Unione*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per brevi viaggi ***tra Stati membri*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di procedure d'approvazione dei giornali di viaggio sembra rappresentare, nel caso dei brevi viaggi, una sfida amministrativa considerevole per le autorità competenti, soprattutto considerando che attualmente tale approvazione non è obbligatoria.

Emendamento 1169
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per viaggi ***tra Stati membri*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1170
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del	2. I giornali di viaggio per viaggi ***tra Stati membri*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE)

regolamento (UE) 2017/625.	2017/625.

Or. en

Emendamento 1171
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione*** sono conservati ***in TRACES*** per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per ***lunghi*** viaggi ***tra Stati membri*** sono conservati per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 1172
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di ***sei*** anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per brevi viaggi all'interno dell'Unione sono conservati in TRACES per un periodo di ***quattro*** anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. es

Emendamento 1173
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I giornali di viaggio per ***brevi*** viaggi ***all'interno dell'Unione*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.	2. I giornali di viaggio per viaggi ***transfrontalieri*** sono conservati in TRACES per un periodo di sei anni per i successivi controlli ufficiali conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e l'osservanza di tutte le relative prescrizioni anche per i brevi viaggi nazionali sembrano rappresentare, in questa fase, un onere amministrativo sproporzionato, in particolar modo per i piccoli operatori locali. I macelli, per la maggior parte, dispongono già di sistemi digitali che vengono utilizzati per la registrazione dei viaggi, e per far funzionare il meccanismo, tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES. Se per la registrazione dei viaggi deve essere utilizzato TRACES, proponiamo di rendere tale sistema obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 1174
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente articolo non si applica al trasporto di cani e gatti all'interno dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 1175
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto al trasporto transfrontaliero.

Or. ro

Emendamento 1176
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi dei detentori prima del viaggio	Obblighi dei detentori ***degli animali*** prima del viaggio

Or. en

Emendamento 1177
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi dei detentori prima del viaggio	Obblighi dei detentori ***degli animali*** prima del viaggio

Or. en

Emendamento 1178
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali da caricare sul mezzo di trasporto siano idonei al trasporto.	***Gli addetti formati o qualificati o i veterinari ufficiali dovrebbero essere presenti durante tutto il viaggio e*** nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali da caricare sul mezzo di trasporto siano idonei al trasporto ***e siano stati alimentati e abbeverati, secondo necessità, prima del carico***.

Or. en

Emendamento 1179
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali da caricare sul mezzo di trasporto siano idonei al trasporto.	I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali da caricare sul mezzo di trasporto siano idonei al trasporto***, conformemente all'allegato I, capo I***.

Or. en

Emendamento 1180
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali ***da caricare*** sul mezzo di trasporto ***siano***	I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali ***non siano caricati*** sul mezzo di trasporto

idonei al ***trasporto***.	***se non sono*** idonei al ***viaggio previsto***.

Or. en

Emendamento 1181
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali da caricare sul mezzo di trasporto siano idonei al trasporto.	I detentori ***degli animali*** nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali da caricare sul mezzo di trasporto siano idonei al trasporto.

Or. en

Emendamento 1182
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali ***da caricare sul mezzo di trasporto*** siano idonei al ***trasporto***.	I detentori ***degli animali*** nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali ***non*** siano ***caricati se non sono*** idonei ***al viaggio previsto***.

Or. en

Emendamento 1183
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che gli animali ***da caricare*** sul mezzo di trasporto ***siano idonei al trasporto***.	I detentori nel luogo di partenza hanno la responsabilità di garantire che ***solo*** gli animali ***idonei al trasporto siano caricati*** sul mezzo di trasporto.

Or. fr

Emendamento 1184
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1185
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale.	***soppresso***

Or. en

Justification

Insemination Date Estimation Requirement – Practical Concerns: Requiring farmers to estimate the date of insemination or natural service is unreliable in many systems, particularly where natural service is used. These estimates are often just best guesses and may lead to unnecessary veterinary certification, adding cost and complexity without improving animal welfare. The existing 'Fit to Travel' requirements are already sufficient to assess the welfare of pregnant animals. By the Driver or Technician Insemination Date Estimation Requirement – Practical Concerns Requiring farmers to estimate the date of insemination or natural service is unreliable in many systems, particularly where natural service is used. These estimates are often just best guesses and may lead to unnecessary veterinary certification, adding cost and complexity without improving animal welfare. The existing 'Fit to Travel' requirements are already sufficient to assess the welfare of pregnant animals. By the Driver or Technician

Emendamento 1186
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale.	Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale. ***Un documento firmato dal detentore certifica che gli animali caricati sono idonei al trasporto. In caso di trasporto di animali affetti da qualsiasi tipo di patologia, tale informazione è inserita nel documento.***

Or. en

Emendamento 1187
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le femmine gravide, il detentore nel	Per le femmine gravide, il detentore nel

luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale.	luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale ***e, nel caso di dubbi, è proibito caricarle se esiste la possibilità che partoriscano durante il viaggio***.

Or. el

Emendamento 1188
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale.	Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale ***per gli animali che si trovano nell'ultimo terzo della gestazione***.

Or. de

Emendamento 1189
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale.	Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio la data dell'inseminazione o la data presunta della monta naturale ***per gli animali che si trovano nell'ultimo terzo della gestazione***.

Or. de

Emendamento 1190
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le femmine gravide, il detentore nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio ***la*** data ***dell'***inseminazione o la data presunta della monta naturale.	Per le femmine gravide, il detentore ***degli animali*** nel luogo di partenza indica nel giornale di viaggio ***l'ultima*** data ***di*** inseminazione o la data presunta della monta naturale.

Or. en

Emendamento 1191
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il detentore nel luogo di partenza e il conducente o il guardiano, registrano in TRACES la data e l'ora di partenza degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 2 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. fr

Emendamento 1192
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un certificato sanitario attesta che gli animali caricati sono idonei al trasporto. In caso di trasporto di animali affetti da qualsiasi tipo di patologia, tale informazione è inserita nel documento.

Or. en

Emendamento 1193
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un documento firmato dal detentore degli animali certifica che gli animali caricati sono idonei al trasporto. In caso di trasporto di animali affetti da qualsiasi tipo di patologia, tale informazione è inserita nel documento.

Or. en

Emendamento 1194
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le femmine gravide sono considerate non idonee al trasporto quando hanno superato il 40 % del periodo di gestazione previsto.

Or. en

Emendamento 1195
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. es

Motivazione

La proposta secondo cui, al momento delle operazioni di carico degli animali, debba essere presente una persona laureata in veterinaria è irrealizzabile dal punto di vista delle risorse umane, logistiche ed economiche.

Emendamento 1196.
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1197
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1198
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1199
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. el

Emendamento 1200
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1201
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1202
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1203
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1204
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di presenza di un veterinario ad ogni operazione di carico genererebbe un onere finanziario ed economico impossibile da sostenere per gli Stati membri che soffrono di una grave carenza di questi professionisti.

Emendamento 1205
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è realistico prescrivere la presenza di un veterinario ad ogni operazione di carico. Quest'obbligo sembra particolarmente eccessivo per le situazioni in cui venga caricato solo un numero esiguo di animali. Il monitoraggio in loco può essere effettuato su base casuale dall'organismo ufficiale competente, pena l'inattuabilità del presente regolamento, data la costante diminuzione del numero di veterinari nell'Unione europea.

Emendamento 1206
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto,

Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1207
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1208
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1209
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto ***sono*** sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto ***per i trasporti su lunghe distanze e le esportazioni verso paesi terzi dovrebbero essere*** sorvegliate da un veterinario ***ufficiale o autorizzato e certificate per mezzo di un documento firmato dal detentore in cui si attesta che gli animali caricati sono idonei al trasporto***. ***In caso di trasporto di animali affetti da qualsiasi tipo di patologia, tale informazione è inserita nel documento e il veterinario ne è responsabile.***

Or. en

Emendamento 1210
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Dan-Ştefan Motreanu, Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da ***un veterinario***.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto ***al primo punto di partenza*** sono sorvegliate da ***una persona competente che sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38***.

Or. en

Emendamento 1211
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da ***un veterinario***.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate ***dal conducente o dall'accompagnatore in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38***.

Or. fr

Motivazione

Richiedere la presenza di un veterinario quando si caricano gli animali non è realistico. È molto più pertinente affidare questo compito a professionisti certificati che accompagneranno gli animali durante tutto il trasporto.

Emendamento 1212
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da ***un veterinario***.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da ***una persona nominata dall'autorità competente, come indicato all'articolo 38 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1213
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli	2. Le operazioni di carico degli

animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da ***un veterinario***.	animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da ***una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 38***.

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento contiene disposizioni, come la presenza obbligatoria di un veterinario durante lo svincolo delle partite, che potrebbero ampliare gli obblighi di lavoro notturno. In un contesto di diffusa carenza di personale veterinario a livello dell'UE, ciò potrebbe comportare per le autorità competenti notevoli sfide sul piano delle risorse umane e finanziarie.

Emendamento 1214
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate ***da un veterinario***.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate ***dalle autorità locali in base a un piano di controllo e alle circostanze locali***.

Or. en

Emendamento 1215
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario ***ufficiale, indipendente dal trasportatore***.

Or. en

Emendamento 1216
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2023/0448(COD)
Articolo 17 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da*** un veterinario.	2. Un veterinario ***deve avere accesso preliminare ai dati relativi al trasporto di animali previsto, ai fini della supervisione e delle ispezioni casuali***.

Or. en

Motivazione

Il contingente dei veterinari non è sufficiente neanche per somministrare le cure veterinarie nelle zone agricole remote, tanto meno lo è per assicurare la presenza di un veterinario ad ogni operazione di carico/scarico degli animali su/da un veicolo. I produttori e i trasportatori sono in grado di caricare e

scaricare gli animali secondo gli stessi standard elevati. La supervisione ufficiale delle operazioni di carico e scarico degli animali dovrebbe essere effettuata sulla scorta di una valutazione del rischio, secondo un piano di controllo delle autorità locali competenti, adeguato alle circostanze locali.

La presente motivazione e la modifica valgono anche per gli emendamenti relativi all'articolo 25, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 1217
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un ***tecnico*** veterinario ***qualificato e certificato***.

Or. en

Emendamento 1218
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un ***tecnico*** veterinario ***qualificato o da un conducente***.

Or. en

Motivazione

L'obbligo per un veterinario di sorvegliare il carico è impraticabile a motivo dello scarso numero di veterinari presenti in Irlanda e in tutta l'UE. Gli allevatori che hanno ricevuto una formazione sono pienamente in grado di garantire il benessere degli animali durante il carico e lo scarico. L'emendamento garantisce la praticabilità senza compromettere gli standard di benessere animale.

Emendamento 1219
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un ***tecnico*** veterinario ***qualificato***.

Or. en

Emendamento 1220
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono ***sorvegliate da un veterinario***.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono ***effettuate sotto supervisione veterinaria***.

Or. en

Emendamento 1221
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario ***ufficiale o da un addetto formato o qualificato***. ***In tutti i casi un veterinario deve avere accesso preliminare ai dati relativi al trasporto di animali previsto, ai fini della supervisione e delle ispezioni casuali.*** ***Un documento firmato dal detentore certifica che gli animali caricati sono idonei al trasporto. In caso di trasporto di animali affetti da qualsiasi tipo di patologia, tale informazione è inserita nel documento.*** ***Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto per i trasporti su lunghe distanze e le esportazioni verso paesi terzi dovrebbero essere sorvegliate da un veterinario e certificate per mezzo di un documento firmato dal detentore in cui si attesta che gli animali caricati sono idonei al trasporto. In caso di trasporto di animali affetti da qualsiasi tipo di patologia, tale informazione è inserita nel documento e il veterinario ne è responsabile.***

Or. en

Emendamento 1222
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un*** veterinario.	2. ***In tutti i casi il*** veterinario ***deve avere accesso preliminare ai dati relativi al viaggio degli animali previsto, ai fini della supervisione e delle ispezioni casuali***.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri non vi sono abbastanza veterinari nemmeno per fornire assistenza veterinaria nelle zone agricole remote, e certamente non abbastanza da poter garantire la presenza di un veterinario ogni volta che gli animali vengono caricati su un veicolo. Inoltre la loro presenza non è necessaria, in quanto i produttori e i trasportatori sono in grado di caricare e scaricare gli animali secondo gli stessi standard elevati. Pertanto la supervisione ufficiale delle operazioni di carico degli animali dovrebbe essere effettuata sulla scorta di una valutazione del rischio, secondo un piano di controllo delle autorità locali competenti, adeguato alle circostanze locali.

Emendamento 1223
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto ***per i lunghi viaggi transfrontalieri*** sono sorvegliate da un veterinario ***ufficiale***.

Or. de

Emendamento 1224
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider,

Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto ***per i lunghi viaggi transfrontalieri*** sono sorvegliate da un veterinario ***ufficiale***.

Or. de

Emendamento 1225.
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. ***Laddove possibile,*** le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.

Or. it

Emendamento 1226
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto sono sorvegliate da un veterinario.	2. Le operazioni di carico degli animali sui mezzi di trasporto ***per i lunghi viaggi*** sono sorvegliate da un veterinario.

Or. en

Emendamento 1227

Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se la persona responsabile della supervisione delle operazioni di carico degli animali stabilisce che uno o più animali non sono idonei al trasporto, gli animali in questione non lasciano il luogo di partenza e ricevono cure adeguate. Il giornale di viaggio è debitamente aggiornato in modo da rispecchiare tutte le modifiche necessarie.

Or. en

Emendamento 1228
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri e all'allegato II per gli animali acquatici, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo.	1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri e all'allegato II per gli animali acquatici, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo***, o nel luogo di destinazione della tratta o delle tratte di trasporto effettuate da tale trasportatore***.

Or. en

Emendamento 1229
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri e all'allegato II per gli animali acquatici, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo.	1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri e all'allegato II per gli animali acquatici, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo ***del tratto o dei tratti di trasporto effettuati da tale trasportatore***.

Or. en

Emendamento 1230
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri e all'allegato II per gli animali acquatici, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo.	1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri e all'allegato II per gli animali acquatici, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo ***della tratta o delle tratte di trasporto effettuate da tale trasportatore***.

Or. en

Emendamento 1231
Sander Smit, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri ***e all'allegato II per gli animali acquatici***, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo.	1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 1232
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri ***e all'allegato II per gli animali acquatici***, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo.	1. Il trasportatore trasporta gli animali conformemente al presente regolamento, in particolare alle norme pertinenti per le specie trasportate di cui all'allegato I per gli animali terrestri, fino all'arrivo nel luogo di destinazione nell'Unione o in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 1233
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile ***dell'idoneità al trasporto*** degli animali ***da***	2. Il trasportatore ***non*** è responsabile degli animali ***non idonei a causa di***

quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.	***patologie preesistenti al carico. Tuttavia, se non è presente un guardiano, il trasportatore se ne assume la responsabilità***.

Or. en

Emendamento 1234
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile ***dell'idoneità al trasporto*** degli animali ***da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione***.	2. ***Il trasportatore redige con il detentore, al termine del carico, nel sistema TRACE un modulo che certifica lo stato di salute degli animali e la loro idoneità a viaggiare.*** Il trasportatore è responsabile ***della guida e del benessere*** degli animali ***durante il viaggio per quanto concerne le loro esigenze di acqua, cibo e riposo***.

Or. fr

Emendamento 1235
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile ***dell'idoneità al trasporto*** degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.	2. Il trasportatore è responsabile ***del benessere*** degli animali ***durante il viaggio,*** da quando vengono caricati ***sul mezzo di trasporto*** nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione ***nell'Unione o in un paese terzo***. ***Il trasportatore tuttavia non è responsabile del benessere degli animali durante la permanenza in un posto di controllo, un centro di raccolta o una struttura di***

movimento a terra di un porto o di un aeroporto, dopo aver scaricato gli animali presso tali luoghi e prima di caricarli nuovamente. Il trasportatore adotta le misure necessarie per garantire la conformità e prevenire il ripetersi di casi di inadempimento delle prescrizioni pertinenti da parte delle persone che accudiscono gli animali per loro conto. Se il trasporto è effettuato da più trasportatori, ciascun trasportatore è responsabile della parte di viaggio per la quale viene utilizzato il proprio mezzo di trasporto.

Or. en

Emendamento 1236
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***trasportatore*** è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.	2. Il ***conducente o il guardiano*** è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione ***e documenta tale idoneità con controlli intermedi ogni quattro ore e mezza, in particolare durante lunghi viaggi***.

Or. el

Emendamento 1237
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile	2. Il trasportatore è responsabile

dell'idoneità al trasporto degli animali da quando ***vengono*** caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.	dell'idoneità al trasporto degli animali da quando ***iniziano a essere*** caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione ***dopo essere stati accettati dal destinatario, in linea con le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)***.

Or. en

Emendamento 1238
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando ***vengono caricati*** nel luogo di partenza a quando ***vengono scaricati*** nel luogo di destinazione.	2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando ***viene caricato il primo animale*** nel luogo di partenza a quando ***viene scaricato l'ultimo animale*** nel luogo di destinazione***, sia esso all'interno o all'esterno dell'Unione, conformemente all'allegato I, capo I***.

Or. en

Emendamento 1239
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Carmen Crespo Díaz, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità ***al trasporto*** degli animali da quando ***vengono caricati*** nel luogo di partenza a quando ***vengono scaricati*** nel luogo di destinazione.	2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità degli animali da quando ***viene caricato il primo animale*** nel luogo di partenza della ***tratta di trasporto*** a quando ***viene scaricato l'ultimo animale*** nel luogo di destinazione ***della tratta di trasporto***.

Or. en

Emendamento 1240
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.	2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati ***gli ultimi animali*** nel luogo di destinazione ***della tratta di trasporto***.

Or. en

Emendamento 1241
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità ***al trasporto*** degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.	2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza ***della tratta di trasporto*** a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione ***della tratta di trasporto***.

Or. en

Emendamento 1242
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.	2. Il trasportatore è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali da quando vengono caricati ***i primi animali*** nel luogo di partenza a quando vengono scaricati ***gli ultimi animali*** nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 1243
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di trasporto di animali affetti da qualsiasi tipo di patologia, tale informazione è inserita nel documento e il veterinario o altra persona competente certificata ne è responsabile.

Or. en

Emendamento 1244
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Per il trasporto su strada o su rotaia,*** il trasportatore ***affida l'accudimento degli animali ai*** conducenti e ***ai guardiani*** in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.	3. Il trasportatore ***provvede affinché i*** conducenti e ***le persone responsabili della cura degli animali siano*** in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.

Or. fr

Motivazione

Si suggerisce di spostare la responsabilità all'articolo 19 dove è più logica. e di focalizzarsi sugli obblighi generali come la garanzia di un certificato di idoneità valido, in questa sezione.

Emendamento 1245
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai conducenti ***e ai guardiani*** in possesso ***del*** certificato di idoneità di cui all'articolo 38.	3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai conducenti ***o a un tecnico veterinario qualificato*** in possesso ***di un*** certificato di idoneità ***valido*** di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1246
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai conducenti e ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.	3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai conducenti e ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38. ***Quando gli animali sono trasportati, il certificato di idoneità è messo a disposizione delle autorità competenti.***

Or. en

Emendamento 1247
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai conducenti ***e*** ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.	3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai conducenti ***o*** ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1248
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ***ai conducenti e*** ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.	3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1249
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per il trasporto su strada o su rotaia,	3. Per il trasporto su strada o su rotaia,

il trasportatore affida l'accudimento degli animali ***ai conducenti e*** ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.	il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1250
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai ***conducenti e ai*** guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.	3. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore affida l'accudimento degli animali ai guardiani in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 38.

Or. es

Motivazione

Il conducente del camion o il macchinista del treno è parzialmente coinvolto in tale normativa, a meno che non sia nominato guardiano dal trasportatore degli animali conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, lettera b). Pertanto eserciterebbe tale funzione di conducente-guardiano e tutti questi obblighi deriverebbero dal ruolo di guardiano, non da quello di conducente. È opportuno chiarire nel testo che gli obblighi in materia di benessere corrispondono al guardiano, figura definita e inclusa all'articolo 3, punto 13.

Emendamento 1251
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il trasportatore non è responsabile degli animali affetti da patologie non rilevate, insorte prima dell'inizio del

viaggio.

Or. en

Emendamento 1252
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore assicura che un ***guardiano*** accompagni tutte le partite di animali fatti salvi i casi in cui:	4. Per il trasporto su strada o su rotaia, il trasportatore assicura che un ***tecnico veterinario qualificato*** accompagni tutte le partite di animali fatti salvi i casi in cui:

Or. en

Emendamento 1253
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il trasporto su strada ***o*** su rotaia, il trasportatore assicura che un guardiano accompagni tutte le partite ***di animali fatti salvi i casi in cui:***	4. Per il trasporto su strada***,*** su rotaia ***o per via aerea***, il trasportatore assicura che un guardiano accompagni tutte le partite***.***

Or. en

Emendamento 1254
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia rispetto al tempo di viaggio previsto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1255
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ***ove*** necessario, dotati di distributori non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia rispetto al tempo di viaggio previsto;	a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ***se*** necessario ***e se ciò non incide sul benessere dell'animale trasportato e sul modo specifico di trasportarlo***, dotati di distributori non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia rispetto al tempo di viaggio previsto ***del tratto di viaggio***;

Or. en

Emendamento 1256
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori non	a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori non

capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per ***un viaggio*** di durata doppia rispetto al tempo di viaggio previsto;	capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per ***una tratta di trasporto*** di durata doppia rispetto al tempo di viaggio previsto ***della tratta di trasporto***;

Or. en

Emendamento 1257
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per ***un viaggio*** di durata doppia rispetto al tempo ***di viaggio*** previsto;	a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per ***una tratta di trasporto*** di durata doppia rispetto al tempo previsto ***della tratta di trasporto***;

Or. en

Emendamento 1258
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, ***adeguatamente*** ventilati ***e, ove necessario***, dotati di distributori ***non capovolgibili*** contenenti acqua e cibo sufficienti per un ***viaggio di durata doppia*** rispetto ***al tempo di viaggio previsto***;	a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, ***ben*** ventilati, dotati di distributori ***a prova di perdite*** contenenti acqua e cibo sufficienti per un ***periodo di tempo almeno doppio*** rispetto ***alla durata prevista della tratta di trasporto***;

Or. en

Emendamento 1259
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il conducente svolga le funzioni di guardiano.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1260
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il conducente svolga le funzioni di guardiano.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1261
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il conducente svolga le funzioni di ***guardiano***.	b) il conducente svolga le funzioni di ***un tecnico veterinario qualificato***.

Or. en

Emendamento 1262

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per il trasporto su strada o su rotaia in cui una tratta del viaggio prevede il trasporto su una nave traghetto, ***il trasportatore e la persona responsabile di caricare i veicoli*** sulla nave si ***assicurano*** che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.	5. Per il trasporto su strada o su rotaia in cui una tratta del viaggio prevede il trasporto su una nave traghetto, ***l'organizzatore*** sulla nave si ***assicura*** che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.

Or. en

Emendamento 1263
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per il trasporto su strada o su rotaia in cui una tratta del viaggio prevede il trasporto su una nave traghetto, ***il trasportatore*** e la persona responsabile di caricare i veicoli sulla nave si assicurano che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.	5. Per il trasporto su strada o su rotaia in cui una tratta del viaggio prevede il trasporto su una nave traghetto, ***l'organizzatore*** e la persona responsabile di caricare i veicoli sulla nave si assicurano che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.

Or. en

Emendamento 1264
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Per il trasporto su strada o su rotaia ***in cui*** una tratta del viaggio ***prevede il trasporto*** su una nave traghetto, il trasportatore e la persona responsabile di caricare i veicoli ***sulla nave*** si assicurano che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.	5. Per il trasporto su strada o su rotaia ***che prevede*** una tratta del viaggio su una nave traghetto, ***l'organizzatore,*** il trasportatore e la persona responsabile di caricare i veicoli si assicurano che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.

Or. en

Emendamento 1265
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per il trasporto su strada o su rotaia in cui una tratta del viaggio prevede il trasporto su una nave traghetto, ***il trasportatore e*** la persona responsabile di caricare i veicoli sulla nave si ***assicurano*** che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.	5. Per il trasporto su strada o su rotaia in cui una tratta del viaggio prevede il trasporto su una nave traghetto, la persona responsabile di caricare i veicoli sulla nave si ***assicura*** che la nave soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 3.

Or. en

Emendamento 1266
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi degli organizzatori, dei trasportatori, dei conducenti e dei ***guardiani*** durante il trasporto su strada o su rotaia	Obblighi degli organizzatori, dei trasportatori, dei conducenti e dei ***tecnici veterinari qualificati*** durante il trasporto su strada o su rotaia

Or. en

Emendamento 1267
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1268
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1269
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e	***soppresso***

l'idoneità al trasporto.

Or. en

Justification

Inspecting animals every 4.5 hours during transport to evaluate their welfare and suitability for travel presents challenges in practicality, especially for certain species like poultry, which are loaded in transport crates, making individual assessments difficult. Additionally, there are logistical concerns about how these inspections would be implemented. Would the truck need to stop and inspect the animals individually each time, further extending the journey time? It's essential to clarify whether alternative methods, such as using cameras in the loading area, could fulfill the inspection requirements.

Emendamento 1270
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto ***e registra le sue osservazioni, con documentazione fotografica nel caso di segni di malessere, lesioni o disidratazione***.

Or. el

Emendamento 1271
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza***, anche nella tratta di viaggio effettuata su una nave traghetto tra le 06:00 e le 21:00,*** per valutarne il benessere

e l'idoneità al trasporto.

Or. en

Emendamento 1272
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza***, al massimo per 30 minuti mentre il veicolo è fermo,*** per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.

Or. fr

Emendamento 1273
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il ***guardiano*** controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente o il ***tecnico veterinario qualificato*** controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto***, a meno che il veicolo non sia dotato di telecamera***.

Or. en

Emendamento 1274
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto***, ad eccezione degli animali trasportati in contenitori***.

Or. fr

Justification

Amendement de repli. Séparer les animaux malades ou blessés des autres pendant le transport n'est pas techniquement possible en raison du nombre d'animaux et de l'utilisation de conteneurs. En outre, cela prendrait beaucoup de temps, augmentant ainsi la durée du transport, ce qui est en contradiction avec les objectifs du règlement proposé. Cette disposition est également préjudiciable aux canetons et aux oisons, car l'évaluation de leur état pendant le transport nécessiterait l'ouverture des conteneurs spécialement conçus, ce qui exposerait ces animaux à des chutes de température rapides et à une contamination externe.

Emendamento 1275
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***conducente o il*** guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto***, eccetto per gli animali trasportati in contenitori***.

Or. es

Motivazione

Il conducente del camion è coinvolto solo parzialmente in tale normativa, a meno che non sia nominato come guardiano degli animali. Durante il trasporto in contenitori è praticamente impossibile accedere ai singoli animali.

Emendamento 1276
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto***, ad eccezione degli animali trasportati in contenitori***.

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista logistico, sarebbe molto arduo per gli operatori controllare gli animali trasportati in contenitori e collocati in punti del veicolo difficili da raggiungere. In molti casi, inoltre, tali animali viaggiano in contenitori appositamente progettati che garantiscono loro le necessarie condizioni di trasporto specifiche per specie. L'apertura di tali contenitori potrebbe esporre gli animali a rischi dovuti a fattori esterni.

Emendamento 1277
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali ***almeno ogni quattro ore e mezza*** per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente o il guardiano controlla gli animali ***ogni qualvolta sia ritenuto necessario*** per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.

Or. en

Emendamento 1278
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il conducente ***o*** il guardiano ***controlla*** gli animali almeno ogni ***quattro*** ore ***e mezza*** per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il conducente ***e*** il guardiano ***controllano*** gli animali almeno ogni ***due*** ore per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.

Or. en

Emendamento 1279
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***conducente o il*** guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore e mezza per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.

Or. en

Emendamento 1280
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***conducente o il*** guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore ***e mezza*** per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.	1. Il guardiano controlla gli animali almeno ogni quattro ore per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto.

Or. en

Motivazione

Più in linea con i viaggi singoli di massimo otto ore e comunque conforme alle norme dell'UE relative ai tempi di riposo del conducente.

Emendamento 1281
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il guardiano è responsabile dell'idoneità al trasporto degli animali per la durata del proprio tratto di viaggio, comprese le attività di carico e scarico connesse a detto tratto di viaggio.

Or. en

Emendamento 1282
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. A titolo di deroga, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle specie trasportate in contenitori quali pollame, pulcini di un giorno e conigli.

Or. en

Emendamento 1283
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I veicoli per il trasporto su strada o

su rotaia possono anche essere dotati di telecamere di videosorveglianza interne per il monitoraggio degli animali;

Or. en

Emendamento 1284
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conducente e il guardiano comunicano immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.	2. Il conducente e il guardiano comunicano immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo ***7, paragrafo 2 sexies (nuovo), e all'articolo*** 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente ***senza indugio***.

Or. en

Emendamento 1285
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conducente ***e il guardiano*** comunicano immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente	2. Il conducente ***o i tecnici veterinari qualificati*** comunicano immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente

autorità competente.	autorità competente.

Or. en

Emendamento 1286
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conducente e il guardiano comunicano immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui ***all'articolo*** 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.	2. Il conducente e il guardiano comunicano immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui ***agli articoli 7 e*** 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.

Or. en

Emendamento 1287
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conducente e il*** guardiano ***comunicano*** immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.	2. Il guardiano ***comunica*** immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.

Or. en

Emendamento 1288
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conducente e il*** guardiano ***comunicano*** immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.	2. Il guardiano ***comunica*** immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.

Or. en

Emendamento 1289
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conducente e il*** guardiano ***comunicano*** immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.	2. Il guardiano ***comunica*** immediatamente al trasportatore e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. L'organizzatore trasmette le informazioni alla pertinente autorità competente.

Or. es

Motivazione

Il conducente del camion o il macchinista del treno è parzialmente coinvolto in tale

normativa, a meno che non sia nominato guardiano dal trasportatore degli animali conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, lettera b). Pertanto eserciterebbe tale funzione di conducente-guardiano e tutti questi obblighi deriverebbero dal ruolo di guardiano, non da quello di conducente.

Emendamento 1290
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il trasportatore è*** responsabile ***di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto*** durante il viaggio ***a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente***.	3. ***Il conducente o il responsabile degli animali è*** responsabile ***del benessere degli animali*** durante il viaggio ***e deve provvedere affinché siano soddisfatte le loro esigenze di acqua, cibo e riposo e affinché il viaggio si svolga senza ritardo ingiustificato, ad eccezione degli animali trasportati in contenitori***.

Or. fr

Justification

Le transporteur ne peut pas se conformer à l'obligation prévue dans la formulation originale puisqu'il n'est pasprésent pendant le voyage. C'est le conducteur ou le responsable de l'animal qui est responsable à ce stade duvoyage.L'accès aux volailles et aux lapins individuels pendant le transport est pratiquement impossible. Les volailles etles lapins sont transportés dans des conteneurs ou des caisses spécialement conçus à cet effet. Celles-ci sontconçues pour se tenir fermement sur le chariot pendant le transport et ne peuvent pas s'ouvrir par accident.Cela signifie que les lapins et les volailles ne peuvent pas non plus être séparés pendant le transport. Au vu duchapitre I, art. 4.2.b, l'approche générale consiste déjà à ne charger que les animaux qui sont aptes à effectuerl'ensemble du voyage.

Emendamento 1291
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Il ***trasportatore*** è responsabile ***di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto*** durante il viaggio ***a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente***.	3. Il ***guardiano*** è responsabile ***del benessere degli animali*** durante il viaggio ***e del rispetto delle prescrizioni in materia di acqua, alimenti e riposo, nonché dello svolgimento del viaggio senza indebiti ritardi, tranne nel caso di animali trasportati in contenitori***.

Or. en

Emendamento 1292
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il ***trasportatore*** è responsabile ***di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto*** durante il viaggio ***a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente***.	3. Il ***conducente o il guardiano*** è responsabile ***del benessere degli animali*** durante il viaggio ***e di garantire che i loro bisogni in materia di acqua, cibo e riposo siano soddisfatti***.

Or. el

Emendamento 1293
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trasportatore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante il viaggio a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del ***guardiano*** o del conducente.	3. Il trasportatore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante il viaggio a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del ***tecnico veterinario qualificato*** o del conducente. ***Il conducente o il tecnico veterinario qualificato è responsabile del benessere***

degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 1294
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Carmen Crespo Díaz, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trasportatore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante il viaggio a causa ***dell'***espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente.	3. Il trasportatore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante il viaggio a causa ***di un ingiustificato*** espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente.

Or. en

Emendamento 1295
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trasportatore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante ***il viaggio*** a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente.	3. Il trasportatore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante ***una tratta di trasporto*** a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente.

Or. en

Emendamento 1296
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trasportatore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante il viaggio a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del guardiano o del conducente.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1297
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Solo il detentore è responsabile di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto durante il viaggio a causa dell'espletamento inadeguato dei propri compiti da parte del detentore nel luogo di partenza.

Or. fr

Emendamento 1298
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, il conducente o il ***guardiano*** garantisce il rispetto delle	4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, il conducente o il ***tecnico veterinario qualificato*** garantisce

norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.	il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.

Or. en

Emendamento 1299
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Durante i trasferimenti ***da un mezzo*** di trasporto ***ad un altro***, ***il conducente o il guardiano garantisce*** il rispetto delle ***norme*** tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per ***quanto riguarda*** gli animali trasportati.	4. Durante i trasferimenti ***tra modi*** di trasporto, ***l'organizzatore e il trasportatore garantiscono*** il rispetto delle ***prescrizioni*** tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per gli animali trasportati.

Or. en

Emendamento 1300
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, il conducente ***o*** il guardiano ***garantisce*** il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.	4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, il conducente ***e*** il guardiano ***garantiscono*** il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.

Or. en

Emendamento 1301
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, ***il conducente o il guardiano*** garantisce il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.	4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, ***l'organizzatore*** garantisce il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.

Or. en

Emendamento 1302
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, ***il conducente o il guardiano*** garantisce il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.	4. Durante i trasferimenti da un mezzo di trasporto ad un altro, ***l'organizzatore*** garantisce il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, per quanto riguarda gli animali trasportati.

Or. en

Emendamento 1303
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi dei detentori presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione	Obblighi dei detentori ***di animali*** presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire una distribuzione coerente, proporzionata e razionale delle responsabilità tra le diverse categorie di operatori della catena di trasporto, quali i detentori degli animali, gli addetti alla manipolazione degli animali, i trasportatori e gli organizzatori, è necessaria una nuova definizione del termine "detentore di animali".

Emendamento 1304
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi dei detentori presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione	Obblighi dei detentori ***degli animali*** presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione

Or. en

Emendamento 1305
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi dei detentori presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione	Obblighi dei detentori ***degli animali*** presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione

Or. en

Emendamento 1306
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen

Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I detentori di animali detenuti presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione garantiscono il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capo I, punti da 1 a 3, e all'allegato II, punto 4, a seconda dei casi.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1307
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I detentori di animali detenuti presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione garantiscono il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capo I, punti da 1 a 3, e all'allegato II, punto 4, a seconda dei casi.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1308
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. I detentori di animali detenuti presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione garantiscono il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capo I, punti da 1 a 3, e all'allegato II, punto 4***, a seconda dei casi***.	1. I detentori di animali detenuti presso i centri di raccolta, i posti di controllo e i luoghi di destinazione garantiscono il rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato I, capo I, punti da 1 a 3, e all'allegato II, punto 4.

Or. en

Emendamento 1309
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I detentori di animali detenuti presso centri di raccolta forniscono agli animali acqua e alimenti adeguati nella qualità, quantità e frequenza appropriate, tenendo conto della specie e del tipo di animale in questione.

Or. en

Emendamento 1310
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I detentori presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	2. I detentori presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio***, purché il trasporto avvenga tra vari paesi,*** di cui all'allegato III, punto 1.

Or. es

Emendamento 1311
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I detentori presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	2. I detentori ***di animali*** presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire una distribuzione coerente, proporzionata e razionale delle responsabilità tra le diverse categorie di operatori della catena di trasporto, quali i detentori degli animali, gli addetti alla manipolazione degli animali, i trasportatori e gli organizzatori, è necessaria una nuova definizione del termine "detentore di animali".

Emendamento 1312
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I detentori presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	2. I detentori ***degli animali*** presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1313

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I detentori presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	2. I detentori ***degli animali*** presso i centri di raccolta o i posti di controllo registrano le condizioni in cui sono arrivati gli animali e compilano e firmano in TRACES la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1314
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Addetto al benessere degli animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame	
1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, il trasportatore designa un addetto al benessere degli animali che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.	
2. L'addetto al benessere degli animali fa capo al trasportatore, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente al trasportatore e all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali.	
3. L'addetto al benessere degli animali ha la responsabilità di:	
a) prendersi cura degli animali e	

controllarli almeno due volte al giorno per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;

b) comunicare all'autorità competente del luogo di partenza e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), punto iii), qualsiasi evento grave che possa incidere negativamente sul benessere degli animali;

c) garantire il rispetto del regolamento n. 1099/2009 quando gli animali sono abbattuti durante il viaggio in mare per porre fine alle loro sofferenze.

4. L'organizzatore informa il comandante della nave adibita al trasporto di bestiame delle responsabilità dell'addetto al benessere degli animali di cui al paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 1315
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Addetto al benessere degli animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame	Addetto al benessere degli animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame***, sulle navi portacontenitori e sulle navi traghetto***

Or. en

Emendamento 1316
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Addetto al benessere degli animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame	***Veterinario ufficiale*** sulle navi adibite al trasporto di bestiame ***e sulle navi traghetto***

Or. en

Emendamento 1317
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, ***il trasportatore*** designa un addetto al benessere degli animali che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.	1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, ***su una nave portacontenitori o su una nave traghetto, l'autorità competente del luogo di partenza*** designa un addetto al benessere degli animali che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1318
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, il trasportatore designa un addetto al benessere degli animali che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un	1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, il trasportatore designa***, tra il personale designato o tra le persone già coinvolte nella cura degli animali,*** un addetto al

certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.	benessere degli animali che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1319
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, ***il trasportatore*** designa un ***addetto al benessere degli animali*** che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.	1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame ***e su una nave traghetto***, ***l'autorità competente*** designa un ***veterinario ufficiale indipendente dal trasportatore*** che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1320
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, il trasportatore designa un addetto al benessere degli animali che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.	1. Per un viaggio effettuato su una nave adibita al trasporto di bestiame, il trasportatore designa un addetto al benessere degli animali***, che può essere un membro o più di un membro dell'equipaggio della nave,*** che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1321
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'addetto al benessere degli animali*** fa capo ***al trasportatore***, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente ***al trasportatore e*** all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali.	2. ***Il veterinario ufficiale*** fa capo ***all'autorità competente***, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente ***all'autorità competente,*** all'organizzatore ***e al trasportatore*** in merito alle questioni relative al benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 1322
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'addetto al benessere degli animali fa capo al trasportatore, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente al trasportatore e all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali.	2. L'addetto al benessere degli animali fa capo al trasportatore, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente al trasportatore e all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali***, tranne per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da b) a b bis), in merito alle quali la comunicazione è effettuata direttamente all'autorità competente dello Stato membro esportatore, senza passare per il trasportatore***.

Or. en

Emendamento 1323
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'addetto al benessere degli animali fa capo ***al trasportatore,*** opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente ***al trasportatore e*** all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali.	2. L'addetto al benessere degli animali fa capo ***all'autorità competente di cui al paragrafo 1 e*** opera sotto la sua autorità diretta ***in merito alle questioni relative al benessere degli animali*** e ***inoltre*** riferisce direttamente all'organizzatore ***e al trasportatore*** in merito alle questioni relative al benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 1324
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'addetto al benessere degli animali fa capo al trasportatore, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente al trasportatore e all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali.	2. L'addetto al benessere degli animali fa capo al trasportatore, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente al trasportatore e all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali***, se necessario***.

Or. en

Emendamento 1325
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'addetto al benessere degli animali fa capo al trasportatore, opera sotto la sua autorità diretta e riferisce direttamente al trasportatore e all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali.	2. L'addetto al benessere degli animali fa capo al trasportatore, opera sotto la sua autorità diretta e***, se necessario,*** riferisce direttamente al trasportatore e all'organizzatore in merito alle questioni relative al benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 1326
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'addetto al benessere degli animali*** ha la responsabilità di:	3. ***Il veterinario ufficiale*** ha la responsabilità di:

Or. en

Emendamento 1327
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) impartire istruzioni all'equipaggio per quanto riguarda la gestione e il benessere degli animali, supervisionare il lavoro dell'equipaggio, gestire le cure veterinarie e la somministrazione di farmaci agli animali;

Or. en

Emendamento 1328
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prendersi cura degli animali e controllarli almeno due volte al giorno per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;	a) prendersi cura degli animali e controllarli almeno due volte al giorno per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere***, incluso l'obbligo di isolare immediatamente e prendersi cura degli animali che mostrano segni di malattia o lesione e registrare le circostanze***;

Or. el

Emendamento 1329
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prendersi cura degli animali e controllarli ***almeno due volte al giorno*** per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;	a) prendersi cura degli animali e controllarli ***entro 24 ore dalla partenza per il luogo di destinazione,*** per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;

Or. ro

Emendamento 1330
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) prendersi cura degli animali e controllarli almeno ***due*** volte al giorno per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;	a) prendersi cura degli animali e controllarli almeno ***tre*** volte al giorno per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;

Or. en

Emendamento 1331
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prendersi cura degli animali e controllarli almeno ***due*** volte al giorno per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;	a) prendersi cura degli animali e controllarli almeno ***tre*** volte al giorno per valutarne il benessere e l'idoneità al trasporto e adottare misure adeguate per preservarne il benessere;

Or. en

Emendamento 1332
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) documentare i controlli, che dovrebbero includere gli indicatori di benessere degli animali, il monitoraggio delle condizioni ambientali, il funzionamento delle attrezzature e la gestione delle lettiere, il consumo di acqua e alimenti, i trattamenti e la mortalità, le risultanze e le eventuali misure successive adottate;

Or. en

Emendamento 1333
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) dopo 28 ore dall'inizio del viaggio, se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione e se esiste un certo grado di rischio, gli animali sono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore;

Or. ro

Emendamento 1334
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) dopo 28 ore dall'inizio del viaggio, se gli animali non hanno raggiunto la destinazione e se la situazione sanitaria presenta un rischio di esposizione a malattie durante lo scarico, gli animali rimangono nel veicolo fermo per un periodo di 12 ore.

Or. ro

Emendamento 1335
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) comunicare all'autorità competente del luogo di partenza e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano	b) comunicare all'autorità competente del luogo di partenza e all'organizzatore, secondo le procedure definite nel piano

d'emergenza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), punto iii), qualsiasi evento ***grave*** che possa incidere negativamente sul benessere degli animali;	d'emergenza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), punto iii), qualsiasi evento che possa incidere negativamente sul benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 1336
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) redigere una relazione di viaggio giornaliera contenente un riscontro chiaro e coerente del viaggio, con resoconti dettagliati degli indicatori che incidono sul benessere degli animali, comprese le condizioni di temperatura, nonché di eventuali gravi maltrattamenti degli animali da parte dell'equipaggio della nave, e inviarla quotidianamente all'autorità competente dello Stato membro di esportazione;

Or. en

Emendamento 1337
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***garantire il*** rispetto del regolamento n. 1099/2009 quando gli animali ***sono*** abbattuti durante il viaggio in mare per porre fine alle loro sofferenze.	c) ***eseguire l'abbattimento di emergenza nel*** rispetto del regolamento n. 1099/2009 quando gli animali ***devono essere*** abbattuti durante il viaggio in mare per porre fine alle loro sofferenze.

Or. en

Emendamento 1338
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) garantire il rispetto del regolamento n. 1099/2009 quando gli animali sono abbattuti durante il viaggio in mare per porre fine alle loro sofferenze.	c) garantire il rispetto del regolamento n. 1099/2009 quando gli animali sono abbattuti durante il viaggio in mare per porre fine alle loro sofferenze ***con metodi di eutanasia adeguati***.

Or. en

Emendamento 1339
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) garantire il rispetto del regolamento n. 1099/2009 quando gli animali sono abbattuti durante il viaggio in mare per porre fine alle loro sofferenze.	c) garantire il rispetto del regolamento n. 1099/2009 quando gli animali sono abbattuti durante il viaggio in mare per porre fine alle loro sofferenze ***con metodi di eutanasia adeguati***.

Or. en

Emendamento 1340
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'organizzatore informa il comandante della nave adibita al trasporto di bestiame delle responsabilità ***dell'addetto al benessere degli animali*** di	4. L'organizzatore informa il comandante della nave adibita al trasporto di bestiame ***e della nave traghetto*** delle responsabilità ***del veterinario ufficiale*** di

cui al paragrafo 3.	cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1341
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'organizzatore informa il comandante della nave adibita al trasporto di bestiame delle responsabilità dell'addetto al benessere degli animali di cui al paragrafo 3.	4. L'organizzatore informa il comandante della nave adibita al trasporto di bestiame***, della nave portacontenitori e della nave traghetto*** delle responsabilità dell'addetto al benessere degli animali di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1342
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori dei centri di raccolta provvedono affinché il proprio personale riceva corsi di formazione sulle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, punto 1.	1. Gli operatori dei centri di raccolta provvedono affinché il proprio personale riceva corsi di formazione ***periodici*** sulle norme tecniche di cui all'allegato I, capi I e III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1343
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) informano ***periodicamente*** il personale e le altre persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi a norma del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione del presente regolamento;	b) informano il personale e le altre persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi a norma del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione del presente regolamento;

Or. sk

Emendamento 1344
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) in caso di violazione del presente regolamento da parte di qualsiasi persona presente in un centro di raccolta, adottano le misure necessarie per porre rimedio alla violazione e impedirne il ripetersi, fatte salve eventuali azioni intraprese dall'autorità competente;	d) in caso di violazione del presente regolamento da parte di qualsiasi persona presente in un centro di raccolta, adottano le misure necessarie per porre rimedio alla violazione e impedirne il ripetersi, fatte salve eventuali azioni intraprese dall'autorità competente***, inclusa la rimozione obbligatoria di ogni funzionario o persona coinvolta in atti di violenza o negligenza grave nei confronti degli animali***;

Or. el

Emendamento 1345
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	mantengono un regolamento interno aggiornato che dovrebbe stabilire: i) i criteri di valutazione del benessere degli

animali, ossia l'idoneità al trasporto, il monitoraggio dell'animale all'arrivo, durante la permanenza nelle strutture e al momento della partenza; ii) le misure da applicare nel caso in cui un animale non sia idoneo; iii) la comunicazione all'autorità competente di situazioni gravi relative al benessere degli animali; iv) le registrazioni dettagliate dell'ingresso e dell'uscita degli animali atte a consentire la tracciabilità.

Or. en

Emendamento 1346
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) riferiscono annualmente all'autorità competente in merito all'attuazione di tali disposizioni e a eventuali violazioni presunte o accertate.

Or. en

Emendamento 1347
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Durante il viaggio non sono effettuate più di due soste che comportino lo scarico e il nuovo carico degli animali presso i centri di raccolta.

Or. en

Emendamento 1348
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio di cui agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. es

Motivazione

Soppressione di un paragrafo che condanna alla scomparsa i mercati e i centri di smistamento.

Emendamento 1349
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio di cui agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1350
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio di cui agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1351
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio di cui agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1352
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio di cui agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale attività è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/429. È ingiusto punire i centri di raccolta con prassi consolidate che funzionano correttamente.

Emendamento 1353

Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio di cui agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1354
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio di cui agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1355
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto.	1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto***, con la disposizione obbligatoria di un piano di viaggio e di un mezzo di trasporto***

	alternativi per evitare ritardi nel caso di congestione, eventi climatici gravi o guasti tecnici.

Or. el

Emendamento 1356
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto.	1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi ***ingiustificati*** durante il trasporto.

Or. en

Emendamento 1357
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto.	1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi ***ingiustificati*** durante il trasporto.

Or. en

Emendamento 1358
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto.	1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi ***indebiti*** durante il trasporto.

Or. en

Emendamento 1359
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto.	1. Gli organizzatori e, se del caso, l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi ***indebiti*** durante il trasporto.

Or. en

Emendamento 1360
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori e***, se del caso,*** l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto.	1. Gli organizzatori e l'autorità competente adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto.

Or. en

Emendamento 1361
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In caso di ritardo durante il trasporto, il trasportatore avvisa l'autorità competente del luogo di partenza e l'organizzatore secondo le procedure definite nel piano d'emergenza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), punto iii).

Or. en

Emendamento 1362
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni specifiche ***nei*** luoghi di partenza, ***nei*** centri di raccolta, ***nei*** posti di controllo, ***negli*** stabilimenti di destinazione, ***nei*** punti di uscita e ***nei*** posti di controllo frontalieri per dare priorità al trasporto di animali, compresa la messa a disposizione di corsie veloci in modo che gli animali siano ispezionati***, ove necessario,*** senza indebiti ritardi.	2. Le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni specifiche ***in tutti i*** luoghi di partenza, ***i*** centri di raccolta, ***i*** posti di controllo, ***gli*** stabilimenti di destinazione, ***i*** punti di uscita e ***i*** posti di controllo frontalieri per dare priorità al trasporto di animali, compresa la messa a disposizione di corsie veloci in modo che gli animali siano ispezionati senza indebiti ritardi. ***Le autorità competenti valutano la possibilità di utilizzare corsie preferenziali per i trasporti su strada all'interno dell'UE al fine di evitare ritardi e ridurre la durata del viaggio.***

Or. en

Emendamento 1363
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando i ritardi sono inevitabili, gli organizzatori devono attuare i piani d'emergenza per garantire il mantenimento del benessere degli animali, compresi l'accesso all'acqua e agli alimenti e un'adeguata ventilazione. Le autorità competenti agevolano inoltre l'uso di strutture di detenzione temporanea, come i centri di raccolta, per impedire che gli animali siano tenuti sui veicoli di trasporto per periodi prolungati.

Or. en

Emendamento 1364
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando i ritardi sono inevitabili, gli organizzatori devono attuare i piani d'emergenza per garantire il mantenimento del benessere degli animali, compresi l'accesso all'acqua e agli alimenti e un'adeguata ventilazione. Le autorità competenti agevolano inoltre l'uso di strutture di detenzione temporanea, come i centri di raccolta, per impedire che gli animali siano tenuti sui veicoli di trasporto per periodi prolungati.

Or. en

Emendamento 1365
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di ritardo, il trasportatore garantisce che siano messi a disposizione cibo e acqua in eccesso per un viaggio di durata pari a una volta e mezza quella prevista. Quanto eventualmente non utilizzato del cibo o dell'acqua può essere usato per i viaggi successivi o per l'alimentazione e l'abbeveraggio degli animali nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 1366
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens, Urmas Paet

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Circostanze impreviste
	In caso di circostanze impreviste quali guasti al veicolo, ingorghi e ritardi alle frontiere, il trasportatore informa immediatamente l'organizzatore e contatta gli organi di collegamento definiti all'articolo 41 per chiedere assistenza. L'organizzatore attua i piani d'emergenza di cui all'articolo 8.
	Nel caso in cui gli animali trasportati su strada, su rotaia o per nave siano respinti alla frontiera tra due Stati membri o alla frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo, il trasportatore informa

immediatamente l'organizzatore e contatta gli organi di collegamento definiti all'articolo 41 per chiedere assistenza. L'autorità competente dello Stato membro dell'ultimo ingresso adotta entro 24 ore tutte le opportune misure, come la valutazione delle condizioni sanitarie da parte di un veterinario e i trattamenti veterinari laddove necessari, agevola il rientro degli animali ove possibile o mette a disposizione un macello mobile.

Le autorità competenti informano del respingimento la Commissione europea e collaborano con quest'ultima per quanto riguarda le misure da adottare.

Or. en

Emendamento 1367
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Circostanze impreviste
	In caso di circostanze impreviste quali guasti al veicolo, ingorghi e ritardi, il trasportatore informa immediatamente l'organizzatore e contatta gli organi di collegamento definiti all'articolo 41 per chiedere assistenza. L'organizzatore attua i piani d'emergenza di cui agli articoli 7 e 8.
	Nel caso in cui gli animali trasportati su strada, su rotaia o per nave siano respinti alla frontiera tra due Stati membri o alla frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo, il trasportatore informa immediatamente l'organizzatore e contatta gli organi di collegamento definiti all'articolo 41 per chiedere

	assistenza. L'autorità competente dello Stato membro dell'ultimo ingresso adotta entro 24 ore tutte le opportune misure, come la valutazione delle condizioni sanitarie da parte di un veterinario e i trattamenti veterinari laddove necessari, agevola il rientro degli animali ove possibile o mette a disposizione un macello mobile.
	Le autorità competenti informano del respingimento la Commissione europea e collaborano con quest'ultima per quanto riguarda le misure da adottare.

Or. en

Emendamento 1368
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto	Sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto ***per i lunghi viaggi***

Or. en

Justification

The requirement to document every journey with real-time data in the TRACES system would lead to a disproportionate increase in bureaucracy, especially with regard to short journeys. Transport vehicles, especially for animal transport involving short journeys in small-scale agricultural operations, are typically used only sporadically. Equipping these vehicles, mostly trailers, with a tracking system is technically challenging, and ensuring the system's functionality is time-consuming. A distinction in the requirements between long-distance and short-distance transport is necessary.

Emendamento 1369
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto	Sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto ***per i lunghi viaggi***

Or. en

Emendamento 1370
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	***soppresso***

Or. fr

Justification

Cette disposition incrimine les transporteurs routiers inutilement alors qu'ils font déjà l'objet de dispositifs de contrôle et de traçage bien spécifiques à leur activité : depuis le 1er janvier 2005, "TRACES" est le système unique de référence obligatoire dans tous les États de l'Union pour identifier et contrôler les transports d'animaux et de produits d'origine animale selon les procédures établies par les services vétérinaires. De plus, depuis 2023, tous les camions sont désormais équipés de tachygraphes "intelligents" (version V2) qui, en plus d'enregistrer les temps de conduite, les temps de pause du chauffeur et les conditions de circulation (vitesse, kilométrage...), enregistrent également les passages de frontières, les chargements et les déchargements.

Emendamento 1371
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di	1. I mezzi di trasporto su strada ***che effettuano viaggi tra Stati membri e viaggi verso paesi terzi*** sono dotati di un sistema

cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1372
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento ***che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3*** sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1373
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento ***che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3*** sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1374
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento ***che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3*** sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. fr

Emendamento 1375
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento ***che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3*** sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento***,*** sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. fr

Justification

L'obligation de documenter chaque voyage à l'aide de données en temps réel dans le système TRACES entraînerait une augmentation disproportionnée de la bureaucratie. L'obligation de documenter chaque transport d'animaux existe déjà et les données enregistrées permettent aux autorités de contrôler et ensuite de sanctionner les infractions. Cette obligation n'est donc pas nécessaire et ne ferait qu'augmenter la charge administrative. Le contrôle en temps réel nécessiterait davantage de personnel, ce qui n'est pas nécessaire compte tenu des pratiques actuelles en matière de documentation.

Emendamento 1376
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto ***su strada*** sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. ***Tutti*** i mezzi di trasporto ***che trasportano animali vivi*** sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1377
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. I mezzi di trasporto su strada ***destinati a viaggi su lunga distanza*** sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. sk

Emendamento 1378
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. I mezzi di trasporto su strada ***per i lunghi viaggi*** sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1379
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto su strada sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. ***Tutti*** i mezzi di trasporto su strada ***e via mare*** sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1380
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I mezzi di trasporto ***su strada*** sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.	1. I mezzi di trasporto sono dotati di un sistema di posizionamento che comunica con il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 sulla base dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1381
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è	***soppresso***

operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.

Or. fr

Emendamento 1382
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	***soppresso***

Or. fr

Justification

L'obligation de documenter chaque voyage à l'aide de données en temps réel dans le système TRACES entraînerait une augmentation disproportionnée de la bureaucratie. L'obligation de documenter chaque transport d'animaux existe déjà et les données enregistrées permettent aux autorités de contrôler et ensuite de sanctionner les infractions. Cette obligation n'est donc pas nécessaire et ne ferait qu'augmenter la charge administrative. Le contrôle en temps réel nécessiterait davantage de personnel, ce qui n'est pas nécessaire compte tenu des pratiques actuelles en matière de documentation.

Emendamento 1383
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di	***soppresso***

partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.

Or. fr

Justification

Comme pour le paragraphe 1 : cette disposition incrimine les transporteurs routiers inutilement alors qu'ils font déjà l'objet de dispositifs de contrôle et de traçage bien spécifiques à leur activité : depuis le 1er janvier 2005, "TRACES" est le système unique de référence obligatoire dans tous les États de l'Union pour identifier et contrôler les transports d'animaux et de produits d'origine animale selon les procédures établies par les services vétérinaires. De plus, depuis 2023, tous les camions sont désormais équipés de tachygraphes "intelligents" (version V2) qui, en plus d'enregistrer les temps de conduite, les temps de pause du chauffeur et les conditions de circulation (vitesse, kilométrage...), enregistrent également les passages de frontières, les chargements et les déchargements.

Emendamento 1384
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1385
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1386
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1387
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1388
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei ***veicoli stradali a brevi intervalli*** ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra ***e trasmette continuamente*** la posizione dei ***mezzi di trasporto per l'intera durata del viaggio*** ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione***, sia esso all'interno o all'esterno dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1389
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei ***veicoli stradali a brevi intervalli*** ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei ***mezzi di trasporto in modo continuo in tempo reale*** ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 1390
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali ***e delle navi marittime*** a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 1391
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.	2. Il sistema di posizionamento di cui al paragrafo 1 registra ***e trasmette*** la posizione dei veicoli stradali a brevi intervalli ed è operativo durante il viaggio dal luogo di partenza fino all'arrivo nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 1392
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.	***soppresso***

Or. fr

Justification

Comme pour les paragraphes 1 et 2 : cette disposition incrimine les transporteurs routiers inutilement alors qu'ils font déjà l'objet de dispositifs de contrôle et de traçage bien spécifiques à leur activité : depuis le 1er janvier 2005, "TRACES" est le système unique de référence obligatoire dans tous les États de l'Union pour identifier et contrôler les transports d'animaux et de produits d'origine animale selon les procédures établies par les services vétérinaires. De plus, depuis 2023, tous les camions sont désormais équipés de tachygraphes "intelligents" (version V2) qui, en plus d'enregistrer les temps de conduite, les temps de pause du chauffeur et les conditions de circulation (vitesse, kilométrage...), enregistrent également les passages de frontières, les chargements et les déchargements.

Emendamento 1393
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.	3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7. ***La Commissione sviluppa la descrizione dei componenti del processo e la cronologia dell'interoperabilità dei diversi componenti di TRACES.*** ***Tale sistema deve garantire la sicurezza delle informazioni private e riservate degli operatori. Le informazioni si utilizzano esclusivamente per il controllo ufficiale delle autorità competenti in materia.***

Or. es

Motivazione

È opportuno garantire che i dati richiesti siano utilizzati in modo da non compromettere le informazioni private e riservate e che siano usati esclusivamente per il controllo esercitato dalle autorità competenti.

Emendamento 1394

Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.	3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7. ***Il sistema garantisce la conservazione delle informazioni nel pieno rispetto del regolamento dell'Unione applicabile, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 1395
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.	3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7. ***Tale sistema deve garantire la sicurezza dei dati privati e la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili fornite dagli operatori.***

Or. en

Emendamento 1396
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.	3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7. ***Tale sistema deve garantire la sicurezza delle informazioni private e riservate degli operatori. Tali informazioni saranno utilizzate solo ai fini dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti.***

Or. en

Emendamento 1397
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.	3. Le registrazioni realizzate con i sistemi di posizionamento dei mezzi di trasporto sono conservate in un sistema d'informazione accessibile a TRACES, istituito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7. ***Tale sistema deve garantire la sicurezza delle informazioni private e riservate degli operatori.***

Or. fr

Motivazione

Se le informazioni di viaggio vengono condivise, chiediamo chiarimenti su come i dati

richiesti verranno utilizzati ulteriormente in modo da non compromettere le informazioni private e riservate.

Emendamento 1398
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Nel compilare la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1,*** gli organizzatori ***indicano l'ubicazione dei punti del viaggio seguenti:***	4. Gli organizzatori ***utilizzano la lettera di vettura per trasporto via strada (CMR) o la lettera di vettura elettronica (e-CMR), ovvero i vigenti documenti dichiarativi di riferimento che stabiliscono legalmente il "contratto di trasporto", per indicare***:

Or. fr

Motivazione

La convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) è una convenzione internazionale accettata da tutti gli Stati membri dell'UE e in 55 paesi con l'obiettivo di regolamentare le condizioni del trasporto su strada. Il documento/modulo omonimo (CMR) utilizzato da tutti i vettori è, sin dalla sua entrata in vigore nel 1958, l'unico documento che disciplina l'intero contratto per la circolazione internazionale delle merci su strada.

Emendamento 1399
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) luogo di partenza;	a) luogo ***e paese*** di partenza;

Or. en

Emendamento 1400
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) posti di controllo;	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Gli organizzatori del trasporto devono rimanere liberi e in grado di scegliere l'itinerario che sembra loro più favorevole; i conducenti possono talvolta essere costretti a evitare un'area per un motivo indipendente dalla loro volontà (lavori, strade bloccate, incidenti, maltempo, ecc.) e scegliere un itinerario diverso da quello inizialmente previsto: pertanto, essi non possono essere tenuti a dichiarare con precisione che potranno presentarsi presso un posto di controllo situato in un determinato punto geografico.

Emendamento 1401
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) centri di raccolta;

Or. en

Emendamento 1402
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) porti;

Or. en

Emendamento 1403

Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) aeroporti;

Or. en

Emendamento 1404
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) punto di uscita dall'Unione e attraversamenti di frontiera tra Stati membri; e	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Questa disposizione duplica la legislazione già in vigore: dal 2023 tutti gli autocarri sono dotati di tachigrafi "intelligenti" (versione V2) che registrano anche gli attraversamenti delle frontiere.

Emendamento 1405
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) punto di uscita dall'Unione e attraversamenti di frontiera tra Stati membri; e	c) punto di uscita dall'Unione e attraversamenti di frontiera tra Stati membri***, nonché verso e tra paesi terzi***; e

Or. en

Emendamento 1406
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) luogo di destinazione.	d) luogo ***e paese*** di destinazione.

Or. en

Emendamento 1407
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Una volta ultimato il viaggio, gli organizzatori motivano l'eventuale deviazione rispetto ai punti di ubicazione di cui al paragrafo 4 in un sistema accessibile a TRACES.

Or. fr

Emendamento 1408
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate	***soppresso***

in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.

Or. en

Emendamento 1409
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES ***recupera*** dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES ***può recuperare*** dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati. ***TRACES garantisce la conservazione e il trattamento delle informazioni nel pieno rispetto del regolamento dell'Unione applicabile, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 1410
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES ***recupera*** dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4.	5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES ***può recuperare*** dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4.

Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati, ***garantendo la sicurezza delle informazioni private e riservate degli operatori***.

Or. en

Emendamento 1411
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati. ***Le informazioni conservate sono custodite nel pieno rispetto del regolamento applicabile dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 1412
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema	5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema

d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ***esclusivamente*** ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati***, garantendo la sicurezza delle informazioni private e riservate degli operatori***.

Or. es

Motivazione

Si propongono cinque anni in linea con l'articolo 59

Emendamento 1413
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ***esclusivamente*** ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati***, garantendo la sicurezza delle informazioni private e riservate degli operatori***.

Or. en

Emendamento 1414
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES ***recupera*** dal sistema d'informazione ***di cui al paragrafo 3*** i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES ***può recuperare*** dal sistema d'informazione i dati sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati***, garantendo la sicurezza delle informazioni private e riservate degli operatori***.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di documentare ogni trasporto di animali esiste già e i dati registrati consentono alle autorità di effettuare controlli e successivamente sanzionare le infrazioni. Tale obbligo non è pertanto necessario e aumenterebbe solo l'onere amministrativo. Un monitoraggio trasparente in tempo reale del trasporto di animali richiederebbe inoltre che ciascuna autorità competente disponga di personale sufficiente, il che non sembra necessario alla luce delle pratiche documentali esistenti.

Emendamento 1415
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati ***sul momento in cui il mezzo di trasporto ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4***. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.

Or. en

Emendamento 1416
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati ***sul momento*** in cui il mezzo di trasporto ***ha raggiunto i luoghi di cui al paragrafo 4***. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.	5. ***Durante e*** dopo il completamento del viaggio, TRACES recupera dal sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 i dati ***sui momenti*** in cui il mezzo di trasporto ***è stato operativo dal luogo di partenza al luogo di destinazione***. Tali informazioni saranno conservate in TRACES ai fini dei controlli ufficiali, compresa l'analisi dei viaggi completati.

Or. en

Emendamento 1417
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione ***può utilizzare*** le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali, e per organizzare audit negli Stati membri.	6. La Commissione ***utilizza*** le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali, e per organizzare audit negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1418
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può utilizzare le	6. La Commissione può utilizzare le

informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali, e per organizzare audit negli Stati membri.	informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali ***e dei dati commercialmente sensibili delle società***, e per organizzare audit negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1419
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali, e per organizzare audit negli Stati membri.	6. La Commissione può utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali ***e dei dati commercialmente sensibili delle società***, e per organizzare audit negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1420
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE)	6. La Commissione può utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE)

2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali, e per organizzare audit negli Stati membri.	2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali ***e dei dati commerciali sensibili delle società***, e per organizzare audit negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1421
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali, e per organizzare audit negli Stati membri.	6. La Commissione può utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 5 per preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625, previa anonimizzazione dei dati personali ***e commerciali***, e per organizzare audit negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1422
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 non è attuato e non diventa obbligatorio a livello dell'UE a meno che non ne siano garantiti il funzionamento regolare e affidabile e la funzionalità sul campo per tutti gli operatori europei.

Or. en

Emendamento 1423
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3 non è attuato e non diventa obbligatorio a livello dell'UE a meno che non ne siano garantiti il funzionamento regolare e affidabile e la funzionalità sul campo per tutti gli operatori europei.

Or. en

Emendamento 1424
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1425
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.	7. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1426
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.	7. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1427
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.	7. Entro il [***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1428
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [***tre anni*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.	7. Entro il [***un anno*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1429
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.	7. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione***, la descrizione dei componenti del processo e la cronologia dell'interoperabilità dei diversi componenti di TRACES*** di cui al paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 1430
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Entro il*** [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.	7. ***Prima dei*** [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa il sistema d'informazione di cui al paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Il sistema deve essere attuato e testato prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Emendamento 1431
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti ***di esecuzione***, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica***, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste***.	8. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti ***delegati***, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica.

Or. en

Emendamento 1432
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento	8. Entro il [***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento

di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del ***veicolo***, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.	di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del ***mezzo di trasporto***, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 2, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 1433
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del ***veicolo***, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.	8. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del ***mezzo di trasporto***, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 1434
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.	8. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 5, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 1435
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.	8. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 5, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 1436
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [***tre anni*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.	8. Entro il [***un anno*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 1, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 1437
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti ***di esecuzione***, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.	8. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti ***delegati***, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 1438
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Entro il*** [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.	8. ***Prima dei*** [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i protocolli tecnici necessari per consentire ai sistemi di posizionamento di cui al paragrafo 1 di comunicare la posizione del veicolo, indicando con una precisione definita la sua ubicazione geografica, al sistema d'informazione di cui al paragrafo 3, ai fini dell'utilizzo di tale sistema, e i protocolli per recuperare dal suddetto sistema d'informazione, tramite TRACES, le informazioni richieste.

Or. fr

Motivazione

Il sistema deve essere attuato e testato prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Emendamento 1439
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il nuovo sistema di informazione di cui al paragrafo 3 è attuato e utilizzato a livello europeo solo quando il suo corretto funzionamento e la sua attuazione sul campo sono stati garantiti a tutti gli operatori europei.

Or. fr

Justification

Si la numérisation et la simplification sont des objectifs importants, il est essentiel de veiller à ce que la proposition législative n'expose pas les opérateurs à une charge administrative supplémentaire. Des déploiements informatiques importants seront certainement nécessaires et la proposition législative sous-estime la charge de ces déploiements. C'est pourquoi, avant d'exiger l'utilisation de nouveaux outils de numérisation, il est essentiel de s'assurer de faisabilité. En effet, toutes les zones rurales ne disposent pas d'une bonne couverture Internet, voire d'aucune couverture, et tous les professionnels ne disposent pas d'un équipement technique suffisant pour leur permettre d'utiliser et de remplir des formulaires en ligne et en temps réel.

Emendamento 1440
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo ai mezzi di trasporto per i viaggi tra Stati membri e verso paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1441
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il presente articolo si applica solo ai mezzi di trasporto utilizzati per i lunghi viaggi tra Stati membri o per i viaggi verso paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1442
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La Commissione europea adegua regolarmente gli strumenti di monitoraggio in funzione degli sviluppi tecnologici mediante atti delegati.

Or. en

Emendamento 1443
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	9. Il presente articolo si applica solo ai mezzi di trasporto che effettuano lunghi viaggi tra Stati membri e verso paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1444
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi nel luogo di destinazione	Obblighi nel luogo di destinazione ***dopo i lunghi viaggi***

Or. en

Motivazione

Va chiarito che l'articolo non è necessario per i brevi viaggi a motivo dell'aumento sproporzionato della burocrazia ad esso associato.

Emendamento 1445
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il ***guardiano*** e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	Il conducente o il ***tecnico veterinario qualificato*** e il detentore ***degli animali*** nel luogo di destinazione registrano in TRACES***, dopo un lungo viaggio tra Stati membri o verso un paese terzo,*** la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1446
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali ***e le loro condizioni***, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il guardiano e il detentore ***degli animali*** nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di

viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1447
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1
2023/0448(COD)
Articolo 25 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli altri emendamenti proposti, i viaggi all'interno di uno Stato membro non dovrebbero essere inclusi nell'obbligo di presentare i giornali di viaggio nel sistema TRACES.

Emendamento 1448
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e	***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data

firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1449
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo obbligatorio del sistema elettronico di registrazione TRACES e l'osservanza di tutte le relative prescrizioni anche per i brevi viaggi nazionali sembrano rappresentare, in questa fase, un onere amministrativo sproporzionato, in particolar modo per i piccoli operatori locali. I macelli, per la maggior parte, dispongono già di sistemi digitali che vengono utilizzati per la registrazione dei viaggi, e per far funzionare il meccanismo, tutti dovrebbero comunicare direttamente con TRACES. Se per la registrazione dei viaggi deve essere utilizzato TRACES, proponiamo di rendere tale sistema obbligatorio solo per il trasporto transfrontaliero, conformemente alle disposizioni della normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 1450
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1451
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***Per un viaggio con partenza da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1452
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di	***Dopo un viaggio da un altro Stato membro o verso un paese terzo,*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro

viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. es

Emendamento 1453
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	Il conducente o il guardiano ***o l'addetto al benessere degli animali*** e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1***, entro due giorni dall'arrivo***.

Or. en

Emendamento 1454
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali ***e le loro condizioni***, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1455
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	Il conducente o il guardiano e il detentore ***degli animali*** nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire una distribuzione coerente, proporzionata e razionale delle responsabilità tra le diverse categorie di operatori della catena di trasporto, quali i detentori degli animali, gli addetti alla manipolazione degli animali, i trasportatori e gli organizzatori, è necessaria una nuova definizione del termine "detentore di animali".

Emendamento 1456
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conducente ***o*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	Il conducente ***e*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione registrano in TRACES la data e l'ora di arrivo degli animali e le loro condizioni, compilando e firmando la sezione 3 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1457
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1458
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1459
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1 ***e informano tempestivamente l'autorità competente, che esegue un controllo sul luogo di destinazione entro 24 ore***.

Or. el

Emendamento 1460
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano ***o l'addetto al benessere degli animali*** e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano ***o l'addetto al benessere degli animali*** registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1461
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di disaccordo tra il conducente o il ***guardiano*** e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il ***guardiano*** registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	In caso di disaccordo tra il conducente o il ***tecnico veterinario qualificato*** e il detentore ***degli animali*** nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore ***degli animali*** e il conducente o il ***tecnico veterinario qualificato*** registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1462
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	In caso di disaccordo tra il conducente o il guardiano e il detentore ***degli animali*** nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore ***degli animali*** e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire una distribuzione coerente, proporzionata e razionale delle responsabilità tra le diverse categorie di operatori della catena di trasporto, quali i detentori degli animali, gli addetti alla manipolazione degli animali, i trasportatori e gli organizzatori, è necessaria una nuova definizione del termine "detentore di animali".

Emendamento 1463
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di disaccordo tra il conducente ***o*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.	In caso di disaccordo tra il conducente ***e*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione circa le condizioni in cui gli animali sono arrivati nel luogo di destinazione, o qualora il giornale di viaggio indichi che gli animali sono arrivati in cattive condizioni, il detentore e il conducente o il guardiano registrano le anomalie riscontrate nella sezione 5 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 1464
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, il conducente o il guardiano che trasporta animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE registra in TRACES solo la data e l'ora di arrivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1465
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, il conducente o il ***guardiano*** che trasporta animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE registra in TRACES solo la data e l'ora di arrivo.	2. In deroga al paragrafo 1, il conducente o il ***tecnico veterinario qualificato*** che trasporta animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE registra in TRACES solo la data e l'ora di arrivo.

Or. en

Emendamento 1466.
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1467
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono	***soppresso***

sorvegliate da un veterinario.

Or. fr

Emendamento 1468
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1469
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1470
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di presenza di un veterinario ad ogni operazione di scarico genererebbe un onere finanziario ed economico impossibile da sostenere per gli Stati membri che soffrono di una grave carenza di questi professionisti.

Emendamento 1471
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1472
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1473
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è realistico prescrivere la presenza di un veterinario ad ogni operazione di carico. Quest'obbligo sembra particolarmente eccessivo per le situazioni in cui venga caricato solo un numero esiguo di animali. Il monitoraggio in loco può essere effettuato su base casuale dall'organismo ufficiale competente, pena l'inattuabilità del presente regolamento, data la costante diminuzione del numero di veterinari nell'Unione europea.

Emendamento 1474
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1475
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1476
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1477
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1478
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1479
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1480
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	***soppresso***

Or. sk

Emendamento 1481
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario ***ufficiale o da un addetto formato o qualificato. Nei casi in cui ciò costituisce un onere eccessivo, un veterinario deve avere accesso preliminare ai dati relativi al trasporto di animali previsto, ai fini della supervisione e delle ispezioni casuali***.

Or. en

Emendamento 1482
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate ***da una persona in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38. Le operazioni di scarico possono essere sorvegliate*** da un veterinario ***se la destinazione finale è un macello***.

Or. ro

Emendamento 1483
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	3. Le operazioni di scarico ***degli animali nel caso di un lungo viaggio o di un'importazione da paesi terzi*** sono sorvegliate da un veterinario ***ufficiale o autorizzato***.

Or. en

Emendamento 1484
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***un veterinario***.	3. Le operazioni di scarico ***degli animali*** sono sorvegliate da ***una persona nominata dall'autorità competente, come indicato all'articolo 38 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1485
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***un veterinario***.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate ***dal conducente o dall'accompagnatore in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38***.

Or. fr

Motivazione

Richiedere la presenza di un veterinario quando si scaricano gli animali non è realistico. È molto più pertinente affidare questo compito a professionisti certificati che accompagneranno gli animali durante tutto il trasporto.

Emendamento 1486
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
2023/0448(COM)
Articolo 25 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Le operazioni di scarico sono sorvegliate da*** un veterinario.	3. Un veterinario ***deve avere accesso preliminare ai dati relativi al trasporto di animali previsto, ai fini della supervisione e delle ispezioni casuali***.

Or. en

Emendamento 1487
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Pekka Toveri, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***un veterinario***.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***una persona competente che sia in possesso di un certificato di idoneità conformemente all'articolo 38***.

Or. en

Emendamento 1488
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***un veterinario***.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 38***.

Or. en

Emendamento 1489
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate ***da un veterinario***.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate ***dalle autorità locali in base a un piano di controllo e alle circostanze locali***.

Or. en

Emendamento 1490
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario ***ufficiale indipendente dal trasportatore***.

Or. en

Emendamento 1491
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un ***tecnico*** veterinario ***qualificato e certificato***.

Or. en

Emendamento 1492
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un ***tecnico*** veterinario ***qualificato***.

Or. en

Emendamento 1493

Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***un veterinario***.	3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da ***una persona certificata in materia di benessere degli animali***.

Or. en

Emendamento 1494.
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.	3. ***Laddove possibile,*** le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.

Or. it

Emendamento 1495
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se la persona responsabile della supervisione delle operazioni di scarico degli animali stabilisce che vi sono animali in cattive condizioni di salute, viene somministrato immediatamente il trattamento adeguato e il fatto è documentato nel giornale di viaggio.

Or. en

Emendamento 1496
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Monitoraggio degli indicatori	
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	
a) il numero totale di animali;	
b) il numero di animali morti all'arrivo in ciascuna partita;	
c) il numero di animali feriti durante il trasporto in ciascuna partita;	
d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi, se del caso, lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.	
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	
3. L'organizzatore e il trasportatore monitorano gli indicatori di cui al paragrafo 1 e analizzano le informazioni raccolte al termine dei loro trasporti. Se dai risultati dell'analisi emerge che le prescrizioni di cui all'articolo 4 non sono state rispettate o se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, essi adottano misure correttive.	
4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al	

paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.

Or. fr

Emendamento 1497
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Monitoraggio degli indicatori	
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	
a) il numero totale di animali;	
b) il numero di animali morti all'arrivo in ciascuna partita;	
c) il numero di animali feriti durante il trasporto in ciascuna partita;	
d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi, se del caso, lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.	
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	

3. L'organizzatore e il trasportatore monitorano gli indicatori di cui al paragrafo 1 e analizzano le informazioni raccolte al termine dei loro trasporti. Se dai risultati dell'analisi emerge che le prescrizioni di cui all'articolo 4 non sono state rispettate o se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, essi adottano misure correttive.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.

Or. en

Emendamento 1498
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1,*** il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione ***valutano*** le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	1. Il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione ***non possono valutare al posto dei servizi veterinari*** le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. fr

Motivazione

Non è responsabilità del trasportatore o del personale addetto al trasporto effettuare controlli veterinari sugli animali.

Emendamento 1499
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, ***il conducente o*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	1. ***Fatta eccezione per gli animali trasportati in contenitori e casse specializzate con fori,*** ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. en

Emendamento 1500
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, ***il conducente o*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	1. ***Fatta eccezione per gli animali trasportati in contenitori e casse specializzate con fori,*** ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il guardiano e il detentore ***degli animali*** nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. en

Emendamento 1501
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, ***il conducente o*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	1. ***Fatta eccezione per gli animali trasportati in contenitori,*** ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. es

Motivazione

Gli animali in contenitori non possono essere valutati dal guardiano. Nel caso di animali destinati alla macellazione, ciò obbligherebbe i guardiani a essere presenti allo scarico nella zona di macellazione. L'obbligo per il guardiano di controllare le condizioni degli animali all'arrivo deve essere eliminato nel caso di animali trasportati in contenitori. Tale revisione deve essere effettuata dal detentore nel luogo di destinazione.

Emendamento 1502
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri ***e le condizioni interne del modo di trasporto*** all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. en

Emendamento 1503
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il ***guardiano*** e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il ***tecnico veterinario qualificato*** e il detentore ***degli animali*** nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. en

Emendamento 1504
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, il conducente o il guardiano ***o l'addetto al benessere degli animali*** e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. en

Emendamento 1505
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1,	1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1,

il conducente ***o*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:	il conducente ***e*** il guardiano e il detentore nel luogo di destinazione valutano le condizioni degli animali terrestri all'arrivo utilizzando gli indicatori seguenti:

Or. en

Emendamento 1506
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero di animali feriti durante il trasporto in ciascuna partita;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1507
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero di animali feriti durante il trasporto in ciascuna partita;	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

La disposizione non è applicabile ai conigli. È impossibile vedere se un coniglio vivo è ferito. Eventuali lesioni possono essere notate solo dopo che i conigli sono stati macellati.

Emendamento 1508
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní

Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero di animali feriti durante il trasporto in ciascuna partita;	c) il numero di animali feriti durante il trasporto in ciascuna partita***, se visivamente rilevabile***;

Or. en

Emendamento 1509
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero di animali feriti durante il trasporto in ciascuna partita;	c) il numero di animali feriti ***o non idonei*** durante il trasporto in ciascuna partita;

Or. en

Emendamento 1510
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi, se del caso, lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1511
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi, se del caso, lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1512
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita***, compresi, se del caso, lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate***.	d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita.

Or. fr

Emendamento 1513
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i problemi di salute e i problemi	d) i problemi di salute e i problemi

fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi, ***se del caso***, lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.	fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi, ***tra gli altri***, lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.

Or. en

Emendamento 1514
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi***, se del caso,*** lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.	d) i problemi di salute e i problemi fisici diversi dalle lesioni osservati negli animali di una partita, compresi lo stress da calore o da freddo, la sete e la fame prolungate.

Or. en

Emendamento 1515
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) lo stato e le condizioni igieniche del mezzo di trasporto.

Or. en

Emendamento 1516
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la qualità dell'aria;

Or. en

Emendamento 1517
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) l'ambiente igienico.

Or. en

Emendamento 1518
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un veterinario ufficiale verifica e conferma le risultanze registrate dal conducente, dal guardiano e dal detentore per garantire l'accuratezza e il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali. Il veterinario ha la responsabilità di fornire od organizzare cure veterinarie adeguate per gli animali che presentano segni di lesioni, malattie o altre condizioni che causano dolore o distress.

Or. en

Emendamento 1519
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1520
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1521
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	2. ***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.

Or. en

Emendamento 1522
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	2. ***In caso di lunghi viaggi tra gli Stati membri e verso paesi terzi,*** il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.

Or. fr

Motivazione

TRACES è soggetto alle norme e ai requisiti stabiliti nel regolamento sui controlli ufficiali (2017/625) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. Solo i lunghi viaggi (> 8 ore) devono essere documentati conformemente a tali legislazioni.

Emendamento 1523
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	2. ***Dopo un viaggio partito da un altro Stato membro o da un paese terzo,*** il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.

Or. en

Emendamento 1524
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	2. ***In caso di lunghi viaggi tra Stati membri e verso paesi terzi,*** il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.

Or. es

Motivazione

TRACES è soggetto alle norme e alle prescrizioni previste dal regolamento sui controlli ufficiali (2017/625) e dal regolamento di esecuzione 2019/1715 della Commissione. Solo i lunghi viaggi devono essere documentati conformemente a tali testi legislativi.

Emendamento 1525
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	2. Il detentore ***degli animali*** registra le risultanze relative agli indicatori di cui al paragrafo 1 nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES ***per i lunghi viaggi tra Stati membri o verso paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 1526
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al ***paragrafo 1*** nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.	2. Il detentore registra le risultanze relative agli indicatori di cui al ***punto 5*** nella sezione 3 del giornale di viaggio in TRACES.

Or. en

Emendamento 1527
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'organizzatore e il trasportatore monitorano ***gli indicatori di cui al paragrafo 1 e analizzano le informazioni raccolte al termine dei loro trasporti. Se dai risultati dell'analisi emerge che le prescrizioni di cui all'articolo 4 non sono state rispettate o se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, essi*** adottano misure ***correttive***.	3. L'organizzatore e il trasportatore monitorano ***le operazioni durante il trasporto, e non possono essere ritenuti responsabili per i fattori imprevedibili legati a cause esterne che potrebbero prolungare la durata del viaggio, né possono essere ritenuti responsabili se alcune parti del percorso sono esposte a condizioni meteorologiche mutevoli tra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo: se possono***, adottano misure ***necessarie in base ai mezzi di cui dispongono lungo il percorso***.

Or. fr

Motivazione

I trasportatori pianificano il percorso in base agli ostacoli che potrebbero incontrare lungo il percorso e che potrebbero influire sull'itinerario previsto o sui tempi di percorrenza: non possono rispettare "requisiti", "valori", "soglie" o altri "indicatori" strettamente teorici e lontani da qualsiasi realtà legata alle condizioni reali del traffico e agli imprevisti che possono talvolta presentarsi.

Emendamento 1528
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'organizzatore e il trasportatore monitorano gli indicatori di cui al paragrafo 1 e analizzano le informazioni raccolte al termine dei loro trasporti. Se dai risultati dell'analisi emerge che le prescrizioni di cui all'articolo 4 non sono state rispettate o se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, essi adottano misure correttive.	3. L'organizzatore e il trasportatore monitorano gli indicatori di cui al paragrafo 1 e analizzano le informazioni raccolte al termine dei loro trasporti. Se dai risultati dell'analisi emerge che le prescrizioni di cui all'articolo 4 non sono state rispettate o se i valori che quantificano gli indicatori superano le soglie stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, essi adottano misure correttive ***e, nel caso in cui le soglie siano ripetutamente superate, l'autorità competente considera la sospensione dell'autorizzazione dell'organizzatore o del trasportatore***.

Or. el

Emendamento 1529
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1530
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi,

Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1531
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49*** che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.	4. La Commissione adotta atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48*** che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1532.
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49*** che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.	4. La Commissione adotta atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48*** che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1533
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.	4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), ***e specifica gli indicatori specifici per specie al fine di tenere conto delle differenze sostanziali esistenti tra le diverse specie animali per quanto riguarda i segni di cattive condizioni di salute e di benessere***, nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1. ***Tali atti di esecuzione sono adottati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1534
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute e fisici da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.	4. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 che stabiliscono gli aspetti di salute**,** fisici**,** ***le condizioni di qualità dell'aria e di igiene interne*** da monitorare conformemente al paragrafo 1, lettera d), nonché i metodi da utilizzare per quantificare gli indicatori di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1535
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1536
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), adottare atti	***soppresso***

delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.

Or. en

Emendamento 1537
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La*** Commissione ***può***, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 ***che stabiliscono*** le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.	5. ***Alla*** Commissione, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ***è conferito il potere di*** adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 ***per modificare il presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori di cui al paragrafo 1 e per integrare il presente regolamento stabilendo*** le soglie a partire dalle quali devono essere adottate ***le*** misure correttive ***di cui al paragrafo 3***.

Or. en

Emendamento 1538
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione ***può***, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ***adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.	5. La Commissione, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive***, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1539
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione ***può***, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ***adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.	5. La Commissione, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.

Or. en

Emendamento 1540
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ***adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 che stabiliscono*** le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.	5. La Commissione può, sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ***raccomandare*** le soglie a partire dalle quali devono essere adottate misure correttive.

Or. en

Emendamento 1541
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo -27 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -27
	Obiettivi di eliminazione graduale per gli Stati membri per il 2040
	1. Ciascuno Stato membro adotta obiettivi nazionali nella propria legislazione nazionale per conseguire:
	a) l'eliminazione graduale dei trasporti transfrontalieri a fini di macellazione e allevamento;
	b) la riduzione dei tempi di viaggio a un massimo di due ore.
	2. Ciascuno Stato membro consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 entro il 2040.
	3. I progressi compiuti da ciascuno Stato membro verso il conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione per il 2040 sono comunicati annualmente alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1542
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V,*** i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri ***diversi dagli uccelli domestici e dai conigli,*** per fini diversi dalla macellazione***, soddisfano le condizioni seguenti:***	1. I lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri per fini diversi dalla macellazione ***sono vietati***;

Or. en

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo.

Emendamento 1543
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo ***e*** all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri ***diversi dagli uccelli domestici e dai conigli***, per fini diversi dalla macellazione, soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo***,*** all'allegato I, capo V***, e alla legislazione nazionale degli Stati membri***, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri, per fini diversi dalla macellazione, soddisfano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1544
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo ***e all'allegato I, capo V***, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli, per fini diversi dalla macellazione, soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri ***svezzati*** diversi dagli uccelli domestici***,*** dai conigli, ***dai cani e dai gatti, o*** per fini diversi dalla macellazione, soddisfano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1545.
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli, ***per fini diversi dalla macellazione,*** soddisfano le condizioni seguenti***:***	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli, soddisfano le condizioni seguenti

Or. it

Emendamento 1546
Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli***, per fini diversi dalla macellazione,*** soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli soddisfano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1547
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli***, per fini diversi dalla macellazione,*** soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli soddisfano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1548
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli***, per fini diversi dalla macellazione,*** soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli soddisfano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1549
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i

lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli***, per fini diversi dalla macellazione,*** soddisfano le condizioni seguenti:	lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli soddisfano le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero esservi differenze nelle prescrizioni relative ai viaggi di trasporto effettuati per la macellazione o per altri fini.

Emendamento 1550
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli, ***per fini diversi dalla macellazione,*** soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli, soddisfano le condizioni seguenti:

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di 24 ore di riposo (indipendentemente dalle specie) dopo 21 ore di trasporto aggiungerebbe periodi di scarico/carico non necessari che stresserebbero gli animali ancor più di un prolungamento del tempo trascorso su strada. Tali norme devono essere rese più flessibili al fine di allinearle ai diritti sociali dei conducenti conformemente al regolamento (CE) n. 561/2006.

Emendamento 1551
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli***, per fini diversi dalla macellazione,*** soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici***, dagli uccelli di specie cacciabili*** e dai conigli soddisfano le condizioni seguenti:

Or. es

Emendamento 1552
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli***, per fini diversi dalla macellazione***, soddisfano le condizioni seguenti:	1. Fatte salve le norme più rigorose in materia di tempi di viaggio di cui al presente capo e all'allegato I, capo V, i lunghi viaggi per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici***,*** dai conigli ***e dalle specie di selvaggina da penna*** soddisfano le condizioni seguenti:

Or. en